

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L'AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI ED ESTERNALIZZAZIONI.

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L'AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

E SCHEMA DI LETTERA AL MERCATO SULL' APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI EIOPA IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNANCE, DI VALUTAZIONE PROSPETTICA DEI RISCHI (SULLA BASE DEI PRINCIPI ORSA), DI TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI E DI PROCEDURA PRELIMINARE DEI MODELLI INTERNI.

Il presente documento contiene:

- uno schema di Regolamento recante aggiornamenti al vigente Regolamento ISVAP n. 20/2008 in materia di controlli interni, gestione dei rischi ed esternalizzazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

- uno schema di Regolamento recante aggiornamenti al vigente Regolamento ISVAP n. 36/2011 in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche;

- uno schema della lettera al mercato introduttiva degli orientamenti EIOPA sul sistema di *governance*, sulla valutazione prospettica dei rischi, sulla trasmissione di informazioni alle Autorità nazionali competenti (di seguito "*reporting*") e sulla procedura preliminare dei modelli interni (di seguito "*pre-application*") al fine del calcolo dei requisiti di capitale.

Gli schemi di Regolamento in pubblica consultazione intendono aggiornare gli esistenti Regolamenti ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e n. 36 del 31 gennaio 2011.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il **28 febbraio 2014** al seguente indirizzo di posta elettronica: **fasepreparatoria_SolvencyII@ivass.it**, utilizzando le apposite tabelle allegate.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni assunte dall'IVASS.

ROMA, 14 GENNAIO 2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 20 DEL 26 MARZO 2008 RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI, *COMPLIANCE* ED ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E 191, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

SCHEMA DI LETTERA AL MERCATO INTRODUTTIVA DI ELEMENTI DI *GOVERNANCE*, VALUTAZIONE PROSPETTICA DEI RISCHI, REPORTISTICA E *PRE-APPLICATION* DEI MODELLI INTERNI AL FINE DEL CALCOLO DEI REQUISITI DI CAPITALE, DELLE LINEE GUIDA EIOPA PREPARATORIE AL NUOVO REGIME *SOLVENCY II*

ROMA, 14 gennaio 2014

Relazione di presentazione

Il 31 ottobre 2013, l'EIOPA ha pubblicato sul proprio sito *internet* gli “Orientamenti sul sistema di *governance*¹,” gli “Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)²,” gli “Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle Autorità nazionali competenti³” con i relativi Allegati⁴ III, IV, V, VI e gli “Orientamenti sulla procedura preliminare dei modelli interni⁵”.

Tali orientamenti (nel prosieguo “lineeguida”), emanati ai sensi dell’art. 16 del Regolamento UE n. 1094/2010 (c.d. Regolamento EIOPA), sono indirizzati alle Autorità di vigilanza nazionali e, in sostanza, anticipano parti del futuro regime di vigilanza prudenziale *Solvency II*. Le lineeguida, al di là degli obiettivi generali di miglioramento dell’efficacia della supervisione, hanno lo scopo di assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che saranno assoggettate al regime *Solvency II* si preparino per tempo alla sua prima applicazione, prevista per il 1° gennaio 2016. Scopo delle linee guida è anche quello di assicurare che l’avvicinamento al nuovo regime *Solvency II* avvenga in maniera armonizzata nei vari Stati membri.

¹https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/System_of_Governance/EIOPA_2013_00200000_IT_TRA.pdf

²https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/ORSA/EIOPA_2013_00190000_IT_TRA.pdf

³https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/Submission_of_Information_to_National_Competent_Authorities/guidelines/EIOPA_2013_00220000_IT_TRA.pdf

⁴<https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-submission-of-information-to-national-competent-authorities/index.html>

⁵https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/Pre_Application_of_Internal_Models/EIOPA_2013_00210000_IT_TRA.pdf

Le linee guida contengono indicazioni su quattro diverse aree - tutte ritenute fondamentali ai fini di un'effettiva preparazione al nuovo regime di solvibilità: il sistema di *governance* (comprensivo del sistema di gestione dei rischi interni all'impresa), la valutazione interna del profilo di rischio dell'impresa secondo i principi *Solvency II* (cd. FLAOR⁶, basato su principi ORSA⁷), gli obblighi di informativa all'Autorità nazionali (cd. *reporting*) e la fase di procedura preliminare (cd. *pre-application*) per le imprese che intendano utilizzare modelli interni, completi o parziali, per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità in ambito *Solvency II*.

Le linee guida tengono conto del principio di proporzionalità richiamato nella Direttiva *Solvency II* (2009/138/EU) e prevedono che, nella loro applicazione si consideri la natura, la portata e la complessità dei rischi relativi all'attività dell'impresa/gruppo.

Al riguardo, ai sensi della procedura di *comply or explain* applicabile alle linee guida EIOPA, l'IVASS ha comunicato ad EIOPA che intende adottare azioni volte al loro recepimento, in modo da realizzare una completa e tempestiva preparazione al nuovo regime ed assicurarne la piena applicabilità nel momento della sua entrata in vigore.

Tali azioni, sottoposte a pubblica consultazione con il presente documento, si concretizzano in modifiche e integrazioni ai vigenti Regolamenti ISVAP n. 20/2008 e n. 36/2011 e in un'apposita lettera al mercato introduttiva degli aspetti che presentano profili di maggiore novità rispetto all'attuale regime *Solvency I*; in particolare, ove tali profili siano legati ai requisiti finanziari *Solvency II* che, ad oggi, non sono ancora completamente definiti.

Negli ultimi mesi del 2013, l'IVASS ha incontrato i principali *stakeholders* con i quali si è confrontato su alcuni aspetti maggiormente innovativi che l'Istituto intende introdurre con i citati strumenti, anche al fine di valutarne le implicazioni ed impatti sui modelli gestionali ed organizzativi delle imprese:

- l'organo amministrativo, con particolare riguardo al suo ruolo sempre più consapevole e proattivo ed ai conseguenti nuovi adempimenti ad esso attribuiti;
- l'implementazione, nella gestione delle imprese, di un approccio maggiormente basato sul rischio;
- il rafforzamento del principio della visione prospettica (c.d. *forward looking*), in particolare nella valutazione prospettica dei rischi cui le imprese sono esposte;
- i ruoli ed i compiti della funzione attuariale;
- la gestione dei dati;
- la funzione di *risk management*;
- il sistema di reportistica interna (all'impresa) ed esterna (verso l'Istituto), relativamente ai fatti gestionali ed alle valutazioni d'impresa.

I documenti posti ora in pubblica consultazione tengono già conto di alcune considerazioni rappresentate nel corso degli incontri.

⁶ Per FLAOR si intende *Forward Looking Assessment of Own Risks* – il termine è associato alla valutazione prospettica dei rischi che le imprese devono effettuare nella fase preparatoria a *Solvency II*.

⁷ Per ORSA si intende *Own Risks and Solvency Assessment*, il termine è associato alla valutazione prospettica del profilo di rischio e della solvibilità che le imprese effettueranno a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva *Solvency II*.

1. SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 20 DEL 26 MARZO 2008 RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI, COMPLIANCE ED ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Il nuovo schema di Regolamento riprende i principi e gli obiettivi che hanno caratterizzato la versione originale dell'atto normativo, risalente al 2008 e da ultimo aggiornato nel 2012, integrandoli ed allineandoli, per quanto possibile nella presente fase preparatoria, con i criteri e le logiche del futuro regime *Solvency II*.

Le integrazioni e le modifiche proposte si inseriscono nella originaria struttura del Regolamento n. 20/2008 in modo da agevolarne la consultazione, in un'ottica di graduale avvicinamento alle nuove logiche gestionali ed organizzative cui le imprese saranno tenute nel regime *Solvency II*.

Nel corpo dell'emanando atto normativo viene richiamato, al fine di darne maggiore enfasi, il principio di proporzionalità che già anima le disposizioni dell'Istituto.

Premesso quanto sopra, di seguito vengono indicati gli articoli sottoposti a revisione e quelli di nuova introduzione:

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Nel corso degli incontri con gli *stakeholders*, è stata sottoposta ad IVASS la richiesta di modificare la definizione di “alta direzione” di cui all'articolo 2 del Regolamento in modo da includere nella stessa anche soggetti che non svolgono compiti specificatamente gestionali, tenuto altresì conto delle previsioni contenute nel successivo articolo 7 (Alta direzione).

Per il momento, si è ritenuto di non modificare l'attuale definizione poiché la logica seguita negli interventi sui Regolamenti vigenti, finalizzati al recepimento delle linee guida, si è focalizzata sugli aspetti essenziali, minimizzando in tal modo le integrazioni apportate. Inoltre, si ritiene opportuno che, nel soddisfare con efficacia le prescrizioni regolamentari, le imprese possano individuare, sulla base dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, la composizione più adeguata alla propria struttura organizzativa.

Capo II – Sistema dei Controlli Interni

Nella Sezione I – Principi generali - è stato integrato l'**articolo 4** (Obiettivi del sistema dei controlli interni) mediante l'adeguamento del “principio di proporzionalità” alla natura, portata e complessità dei rischi aziendali inerenti all'attività dell'impresa, in un'ottica attuale e prospettica. Il principio viene più volte richiamato nel corpo del Regolamento.

Inoltre, tra gli obiettivi del sistema dei controlli interni è stato incluso il “tempestivo sistema di *reporting* delle informazioni aziendali” ed è stato introdotto il principio del c.d. *forward looking* anche con riferimento alla gestione dei rischi ed alla salvaguardia del patrimonio dell'impresa.

Nella Sezione II – Ruolo degli organi sociali – l'**articolo 5** (Organo amministrativo) è stato oggetto di una significativa revisione, al fine di assicurare una sempre maggiore consapevolezza e partecipazione dell'organo amministrativo al processo decisionale. A tal fine l'organo stesso è, tra l'altro, chiamato ad approvare ulteriori politiche gestionali in aggiunta a quelle già previste in materia di esternalizzazioni e di investimenti.

In particolare, si evidenziano le direttive che l'organo amministrativo deve definire in materia di:

- requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità e professionalità non solo per i componenti degli organi sociali ma anche per i responsabili delle funzioni di revisione

interna, di *risk management* e di *compliance* o comunque per coloro che rivestono “posizioni chiave” per la gestione dell’impresa;

- di gestione dei rischi (ivi incluse quelle sulla valutazione dei rischi attuali e prospettici);
- revisione interna e, più in generale, per le funzioni di *risk management*, di *compliance* e della stessa revisione interna;
- di reportistica interna ed esterna (verso l’Autorità di Vigilanza) dell’impresa.

Sempre al fine di garantire la trasparenza della gestione dell’impresa e della conseguente chiara definizione di ruoli e responsabilità al suo interno, è stata altresì prevista l’approvazione e la diffusione, a tutte le strutture interessate, di un documento in cui l’organo amministrativo illustra i compiti e le responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari, e delle funzioni di *risk management*, di *compliance* e di revisione interna nonché i flussi informativi tra i soggetti sopra citati.

Nella stessa Sezione **all’articolo 7** (Alta Direzione) è stato incluso tra i compiti dell’alta direzione anche quello di dare attuazione alle nuove politiche introdotte aventi contenuto gestionale (di sottoscrizione, di riservazione e di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo).

Nella *Sezione III* - Componenti del sistema dei controlli interni – sono stati integrati gli **articoli 11** (Attività di controllo e separazione dei compiti), **13** (Produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare) e **14** (Sistemi informatici).

E’ stato altresì introdotto **l’articolo 12 bis** (Sistema di gestione dei dati) tenuto conto della necessità di formalizzare prassi già in uso e dell’esigenza di gestire dati, utilizzati per finalità diverse, anche a supporto delle autovalutazioni che le imprese sono chiamate ad effettuare sui rischi (anche potenziali) cui le stesse sono e saranno esposte.

Capo III – Revisione interna

Le modifiche al Capo III riguardano gli **articoli 15** (Funzione di revisione interna) e **16** (Eternalizzazione di revisione interna); è stato altresì introdotto **l’articolo 15 bis** (Responsabile della funzione di revisione interna).

Le modifiche e le integrazioni di cui sopra sono volte a rafforzare la natura indipendente della funzione di revisione interna e a racchiudere in un unico articolo i compiti attribuiti al responsabile della funzione - in parte già ricompresi nella versione originaria del Regolamento n. 20/2008 - in modo da allineare il nuovo articolato con quello delle funzioni di *risk management* e di *compliance*.

Si segnala in particolare il potere attribuito al responsabile della funzione di revisione interna di effettuare, ove necessario, anche verifiche non ricomprese nel piano di *audit*.

Capo IV – Gestione dei rischi

L’intero Capo è stato oggetto di modifiche e di integrazioni volte alla suddivisione dell’articolato per tematiche specifiche: obiettivi, individuazione e valutazione dei rischi (comprensivo anche delle analisi quantitative e qualitative) nonché compiti e ruoli della funzione di *risk management* e del suo responsabile.

Sono stati modificati e integrati **gli articoli**:

- **18** (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi) principalmente nella parte in cui è stato esplicitato, nell'ambito della politica di gestione del rischio derivante dagli investimenti, il cd. *prudent person principle*, che trova una concreta applicazione nelle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 in materia di investimenti, in tal senso aggiornato;
- **20** (*Stress test* e altri strumenti di analisi), limitatamente alla previsione di "altri strumenti di analisi" prospettiche, quantitative e qualitative, in aggiunta all'originario strumento dello *stress test*;
- **21** (Funzione di *risk management*), con particolare riguardo ai compiti ad essa attribuiti tra i quali si segnala principalmente l'attuazione di valutazioni del profilo di rischio dell'impresa, il concorso nella definizione della politica di gestione del rischio e dei criteri e delle metodologie di misurazione dei rischi stessi, la segnalazione all'organo amministrativo dei rischi individuati come maggiormente significativi anche in termini potenziali, il monitoraggio dell'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale del rischio dell'impresa nel suo complesso.
L'organizzazione della funzione è stata armonizzata con quella della funzione di *compliance*.

Il contenuto **dell'articolo 19** nella sua formulazione originaria (Individuazione e valutazione dei rischi) è stato ripartito tra il citato **articolo 19** (ora rubricato come "Individuazione dei rischi") e il nuovo **articolo 19 bis** (Valutazione dei rischi), anche al fine di fornire una specifica evidenza dei criteri posti alla base della valutazione anche prospettica dei rischi cui l'impresa è esposta - che dovranno essere approvati e discussi dall'organo amministrativo – in modo da far proprio fin da ora l'approccio gestionale basato sui rischi.

Sono stati introdotti gli **articoli 21 bis** (Responsabile della funzione di *risk management*), nel quale sono stati ricompresi i compiti attribuiti a detta figura, e **l'articolo 21 ter** (Esteriorizzazione della funzione di *risk management*) che racchiude le disposizioni inerenti all' *outsourcing* della funzione, prima contenuti in altri articoli del Regolamento stesso. Entrambi gli articoli hanno allineato le disposizioni relative alla funzione di *risk management* con quelle delle funzioni di *compliance* e, da ultimo, anche con quelle della funzione di revisione interna.

Capo V – Funzione di *compliance*

Le modifiche e le integrazioni apportate al Capo V e che hanno riguardato **l'articolo 23** (Funzione di *compliance*), **l'articolo 24** (Responsabile della funzione di *compliance*) e **l'articolo 25** (Esteriorizzazione della funzione di *compliance*) sono state apportate al fine di allineare l'articolato delle disposizioni afferenti detta funzione a quella delle funzioni di *risk management* e di revisione interna.

Capo VI – Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

Le modifiche hanno riguardato **l'articolo 27** (Controllo interno e gestione dei rischi del gruppo assicurativo) in particolare nella parte relativa alla gestione dei rischi di gruppo che deve tener conto dei rischi (sia di ciascuna impresa che di gruppo) derivanti anche dalle imprese incluse nel perimetro della vigilanza supplementare, ricomprendendo i rischi derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, da imprese non soggette a normativa di

settore e da altre imprese soggette a specifica normativa di settore (diversa da quella assicurativa).

Lo spirito dell'innovazione normativa vuole sensibilizzare le imprese a considerare tutti i possibili rischi che possono compromettere la stabilità economica e finanziaria del gruppo assicurativo e delle imprese che lo costituiscono.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'organo amministrativo di ciascuna impresa del gruppo relativamente alla propria *governance*, al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi dell'impresa.

Capo VII – Obblighi di comunicazione

L'articolo 28 (Comunicazione all'IVASS), oltre che nella medesima rubrica (ISVAP ora IVASS) è stato modificato prevedendo che le imprese:

- debbano comunicare all'IVASS, nel caso di nomina dei responsabili della funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*, anche l'avvenuta effettuazione da parte dell'impresa delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di detti responsabili nonché dei referenti interni in caso di esternalizzazione delle citate funzioni, sulla base di quanto indicato nella politica aziendale in materia. Tale prescrizione integra quella già esistente che prevedeva la comunicazione all'Istituto dei soli nominativi dei responsabili delle citate funzioni;
- debbano redigere una relazione sul sistema dei controlli interni che includa, oltre agli elementi già presenti nel testo del Regolamento n. 20/2008, anche quelli ulteriori concernenti le informazioni più di dettaglio sulle funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance* anche nel caso di loro esternalizzazione, ivi incluse le informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite dall'impresa per assicurare che i soggetti responsabili o i referenti delle citate funzioni (in caso di esternalizzazione) soddisfino i requisiti di idoneità alla carica, in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza;
- debbano redigere una relazione su sistema di gestione dei rischi che illustri nel complesso le strategie, i processi e le procedure di *reporting* per individuare, misurare, monitorare, documentare, gestire e segnalare efficacemente i rischi cui l'impresa è o potrebbe essere esposta.

E' stato inserito **l'articolo 28 bis** (Relazione della Capogruppo – comunicazione all'IVASS) nel quale è stato trasfuso il testo dell'articolo 6, commi 5 e 6 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, cui è stata aggiunta, in particolare, anche la relazione sui rischi a livello di gruppo che comprenda tra l'altro l'informativa concernente le modalità con cui i sistemi dei controlli interni e gestione dei rischi nonché le procedure di reportistica (interne ed esterne) sono attuate in modo coerente in tutte le imprese del gruppo.

Tale modifica si inquadra nell'obiettivo di graduale razionalizzazione dell'informativa all'IVASS da parte delle imprese e dei gruppi.

Capo VIII – Disposizioni in materia di esternalizzazione

Nella Sezione I - Condizioni per l'esternalizzazione - sono state oggetto di modifica ed integrazioni **gli articoli 31** (Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori), **32** (Accordi di esternalizzazione), **33** (Controllo sulle attività esternalizzate) e **34** (Poteri di intervento dell'IVASS).

Si segnalano in particolare le integrazioni apportate:

- all'articolo 31, nella parte i cui si richiede che la politica per l'esternalizzazione delle attività dell'impresa definita dall'organo amministrativo, includa tra l'altro i criteri per la qualificazione delle attività come essenziali e importanti e i piani di emergenza e le relative procedure ivi incluse le strategie di uscita, in particolare, dai contratti di esternalizzazione di funzioni di attività essenziali e importanti;
- all'articolo 33, nella parte in cui si prevede che anche i soggetti individuati dalle imprese quali responsabili interni del controllo sulle attività esternalizzate delle funzioni di revisione interna, *risk management* e *compliance*, dispongano altresì di adeguati requisiti di idoneità alla carica, in coerenza con la policy definita all'articolo 5, comma 2, lettera l).

Nella Sezione II - Obblighi di comunicazione all'IVASS - è stato modificato l'**articolo 36** (ora rubricato come "Comunicazioni in caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, *risk management* e di *compliance*) per renderlo omogeneo alle previsioni dell'articolo 35 (Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti), ad eccezione del termine per la preventiva comunicazione all'IVASS (almeno sessanta giorni) e dell'obbligo di invio della bozza del contratto e di ogni altro elemento informativo che consenta di valutarne, tra l'altro, l'opportunità economica e finanziaria della scelta.

Da tale modifiche ne consegue che l'IVASS può avviare un procedimento amministrativo di ufficio, e non più ad istanza di parte, qualora sussistano i presupposti per il divieto dell'esternalizzazione. Ciò comporta la modifica del successivo Capo IX.

Capo IX – Disposizioni transitorie e finali

Le modifiche e le integrazioni come sopra descritte comporteranno l'abrogazione dell'articolo 6, comma 5, del citato regolamento ISVAP n. 15/2008 e la modifica della tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Alle imprese è richiesto di adeguarsi alle disposizioni di nuova introduzione entro il 30 giugno 2014.

Al nuovo Schema di Regolamento è stato aggiunto un allegato riportante il documento sul contenuto minimale delle nuove politiche di indirizzo che dovranno essere approvate dall'organo amministrativo, in aggiunta a quelle già previste, che traggono origine dalle linee guida emanate da EIOPA che l'IVASS intende far proprie al fine di fornire alle imprese indicazioni indispensabili per un progressivo allineamento alle nuove logiche *Solvency II*.

E' stato rimosso il precedente allegato 3 (Prospetto riepilogativo dei contratti di esternalizzazione in vigore).

Si allega al presente documento (allegato 1) il testo del Regolamento 20/2008 con evidenza in rosso delle modifiche apportate; per migliore leggibilità, le cancellazioni sono evidenziate solo ove rilevanti (in caso non siano sostituite da un nuovo testo).

2. SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Le modifiche apportate allo schema di Regolamento n. 36/2011 sono volte al recepimento dei principi contenuti nelle linee guida EIOPA⁸ in materia di investimenti ed in particolare sono finalizzate a dare concreta attuazione al cd *prudent person principle* già in parte sottointeso nel più generale principio della sana e prudente gestione – principio che si estende a tutti gli investimenti attuati dalla compagnia.

Le modifiche ed integrazioni apportate interessano prevalentemente la parte di *governance* del Regolamento n. 36/2011, in particolare la Parte II – Linee guida in materia di investimenti - in coerenza con la natura delle linee guida (sul Sistema di *Governance*) da cui traggono origine i principi assimilati.

Le integrazioni che riguardano la Parte III del Regolamento – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche – sono meri allineamenti alle modifiche ed integrazioni apportate nella Parte II.

Di seguito si evidenziano gli articoli sottoposti a revisione:

Parte II – Linee guida in materia di investimenti

Nel Titoli I (Politica degli investimenti), al Capo I (Disposizioni di carattere generale), **all'articolo 4** (Principi generali nella gestione degli investimenti), oltre al richiamo del “principio di proporzionalità” basato sulla natura, portata e complessità dei rischi aziendali inerenti all'attività dell'impresa, è stato introdotto l'esplicito riferimento, nella definizione della politica di investimento, all'obiettivo della sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti, provvedendo ad una adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

Il nuovo **comma 1 bis** vuole inoltre chiarire che, qualora sussistano conflitti di interesse nell'attività di investimento, l'impresa assicuri che l'investimento stesso venga effettuato nel miglior interesse degli assicurati e dei beneficiari.

All'articolo 6 (Alta direzione), viene sostituito il termine “*rating*” con quello più generico di valutazione del merito creditizio.

Nel Capo III – Delibera quadro sugli investimenti - **all'articolo 8** (Oggetto della delibera), viene inserito, nell'ambito della delibera che definisce la politica degli investimenti, il richiamo al contesto del mercato finanziario nonché, tra i criteri di selezione degli investimenti, l'esplicita indicazione delle condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attività.

L'articolo 11 (Sistema di gestione dei rischi di investimento) è stato integrato:

- estendendo, nelle valutazioni degli investimenti, le specifiche procedure di analisi prospettiche anche per le “attività occasionali”;
- con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, con le previsioni volte a garantire la piena comprensione dei rischi dell'investimento, l'allineamento degli interessi dei soggetti coinvolti ma soprattutto la capacità dell'impresa di gestire l'investimento ed i rischi che ne derivano.

⁸ In particolare le linee guida EIOPA sul Sistema di *Governance*.

La finalità delle integrazioni, in coerenza con i principi delle sopra citate linee guida EIOPA, è di sensibilizzare ulteriormente le imprese verso valutazioni preventive in particolare su operazioni che potrebbero presentare un profilo di rischio maggiore.

In coerenza con tale principio, è stato modificato il comma 3, con la finalità di considerare nelle valutazioni del grado di sicurezza degli investimenti di impresa non solo le informazioni fornite da soggetti terzi (quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali o organismi di valutazione dell'affidabilità del merito creditizio) ma anche i principali indicatori di rischio definiti dalla stessa impresa che tengano conto della propria politica di gestione dei rischi di investimento e della propria strategia.

Sulla scia dei principi sopra richiamati, **all'articolo 13** (Operazioni su strumenti finanziari derivati), è stata introdotta la previsione, nel caso in cui l'impresa ricorra a strumenti finanziari derivati per ridurre i rischi o agevolare la gestione efficace del portafoglio, di disporre di evidenze che comprovino la concreta realizzazione delle finalità proposte.

Parte III – Disposizione in materia di copertura delle riserve tecniche

Come sopra detto, gli articoli interessati alle modifiche ed integrazioni di tale Parte, in coerenza con le modifiche già introdotte nella Parte II del presente Schema di Regolamento, sono gli **articoli 16 e 22** entrambi rubricati come "Attività Ammissibili" rispettivamente per gli attività a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione danni.

In entrambi gli articoli è stato inserito il richiamo ai principi di cui all'articolo 4 oggetto di integrazione e l'esplicito riferimento alla considerazione dei rischi e delle obbligazioni assunte per la selezione degli attivi da utilizzare a copertura delle riserve tecniche.

Si allega al presente documento (allegato 2) il testo dello schema di Regolamento con evidenza in rosso delle modifiche apportate.

Vale la pena notare che il Regolamento ISVAP n. 36/2011 potrebbe dover essere oggetto di ulteriori modifiche indipendentemente dalle linee guida EIOPA, in relazione ad aggiornamenti della normativa primaria nazionale in materia di investimenti delle imprese di assicurazione non ancora definiti al momento della presente pubblica consultazione.

3. SCHEMA DI LETTERA AL MERCATO INTRODUTTIVA DI ELEMENTI DI GOVERNANCE, VALUTAZIONE PROSPETTICA DEI RISCHI, REPORTISTICA E PRE-APPLICATION DEI MODELLI INTERNI AL FINE DEL CALCOLO DEI REQUISITI DI CAPITALE, DELLE LINEE GUIDA EIOPA PREPARATORIE AL NUOVO REGIME *SOLVENCY II*

Le imprese dovranno prepararsi ad adottare logiche *Solvency II* anche su quegli aspetti maggiormente legati ai requisiti finanziari *Solvency II* che non sono ancora pienamente definiti in tutti gli aspetti e che pertanto non si è ritenuto praticabile inserire nei Regolamenti in vigore.

Con la lettera al mercato, l'IVASS vuole comunque richiamare l'attenzione delle imprese su aspetti che meritano un'accurata e tempestiva comprensione e pianificazione, al fine di assimilare quei principi ed eseguire valutazioni che consentiranno alle imprese stesse di

adottare logiche organizzative e scelte gestionali più opportune e soprattutto coerenti con il nuovo regime, per consentirne una piena applicazione nel momento in cui quest'ultimo entrerà in vigore.

La lettera al mercato si suddivide in quattro aree:

1. Governance.

In tale area vengono introdotti due aspetti innovativi:

1.a) Principi e attività di controllo in materia tecnico-attuariale

Nella fase preparatoria, le imprese dovranno individuare presidi organizzativi adeguati (sia a livello di impresa che di gruppo), in coerenza con il principio di proporzionalità, capaci di verificare - in un'ottica *Solvency II* - l'adeguatezza delle riserve tecniche, l'attendibilità e la sufficienza dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse nonché valutare l'adeguatezza della politica globale di sottoscrizione dei rischi e degli accordi di riassicurazione.

Nell'individuazione di detti presidi le imprese dovranno considerare diversi requisiti, richiesti dal nuovo regime, quali: rapporti diretti con l'organo amministrativo, capacità e competenza nell'assolvimento dei compiti (anche nei confronti dei responsabili interni in caso di esternalizzazione della funzione), definizione di chiare procedure interne volte ad evitare conflitti di interesse qualora vengano affidati ad uno stesso presidio organizzativo compiti di natura operativa e di controllo.

1.b) Requisiti di gestione del capitale: elementi per la pianificazione e programmazione da parte delle imprese

Nella fase preparatoria le imprese (le capogruppo, per il gruppo), in coerenza con l'approccio *forward looking*, dovranno effettuare valutazioni sul capitale, di tipo prospettico, in considerazione dei possibili sviluppi dell'attività di impresa. Ciò posto le imprese dovranno elaborare una politica di gestione del capitale che consideri chiari criteri di individuazione degli elementi del capitale proprio e soprattutto individui chiare procedure volte a regolare l'utilizzo e l'emissione di tali fondi.

In coerenza con i nuovi principi di gestione del capitale, si richiede alle imprese di elaborare un piano di gestione del capitale a medio termine che tenga conto delle possibili entrate o uscite di fondi propri nonché di definire le modalità – ed adeguate procedure - con cui controllare l'impiego di detti elementi di capitale.

2. Valutazione prospettica dei rischi: principi e attività in materia di Forward Looking Assessment Own Risks (c.d. FLAOR) basata su principi ORSA

Tenuto conto delle previsioni della Direttiva *Solvency II* che richiedono alle imprese di effettuare una valutazione interna del rischio e della solvibilità, l'IVASS intende agevolare il passaggio al nuovo regime attraverso la richiesta alle imprese di valutare il proprio profilo di rischio (a livello individuale e di gruppo) secondo i nuovi principi e di definirne il complessivo processo nel rispetto del principio di proporzionalità.

Preme sottolineare il necessario approccio graduale che l'IVASS intende intraprendere, coerentemente con le disposizioni internazionali.

Più in particolare, a partire dal 2014, si richiede alle imprese ed ai gruppi di effettuare almeno una valutazione prospettica del profilo di rischio secondo i principi ORSA con riferimento ai dati alla chiusura dell'esercizio; tali valutazioni potranno essere utilizzate per assolvere agli obblighi in materia di valutazione dei rischi di cui al Regolamento ISVAP n. 20/2008 (*in pubblica consultazione*) a livello individuale e di gruppo. La valutazione del profilo di rischio definirà il relativo fabbisogno complessivo di solvibilità, sia in termini qualitativi che quantitativi ed anche in un'ottica di medio-lungo termine.

Tale valutazione dovrà essere resa nota all'Istituto, in coerenza con le linee guida EIOPA e le previsioni della Direttiva *Solvency II*, secondo il contenuto minimale indicato nell'allegato 1 alla lettera.

Le imprese svolgeranno la valutazione del profilo di rischio sulla base di proprie metodologie che dovranno essere opportunamente illustrate all'Istituto nella relazione, al fine di consentire a quest'ultimo di comprendere a pieno le logiche seguite dall'impresa nonché considerare il livello di preparazione della stessa al recepimento dei requisiti del nuovo regime. L'allegato alla valutazione prospettica dei rischi vuole infatti fornire le indicazioni minimali degli aspetti che le imprese illustrano all'Istituto nell'ambito della relazione sulla valutazione prospettica sui rischi, in ottica di preparazione al nuovo regime *Solvency II*.

A partire dal 2015, nell'ambito della valutazione del profilo di rischio, le imprese dovranno valutare anche il potenziale rispetto, su base continuativa, dei requisiti della Direttiva *Solvency II* in materia di riserve tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri e significative variazioni del profilo di rischio dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato ai sensi delle prescrizioni della citata Direttiva.

Viene altresì richiesto alle imprese capogruppo di riflettere sull'opportunità di trasmettere una relazione sulla valutazione prospettica dei rischi unica che includa anche le informazioni sulle imprese del gruppo, illustrando all'IVASS le determinazioni alla base di tale scelta. L'intenzione della capogruppo in tal senso dovrà essere comunicata all'IVASS entro il 31 maggio 2014 per le successive valutazioni dell'Istituto, da condursi anche nell'ambito del collegio dei supervisor che fosse eventualmente costituito per il gruppo.

3. Trasmissione di informazioni alle Autorità nazionali competenti (c.d. reporting)

Le imprese dovranno inviare all'IVASS - in formato elettronico e secondo le scadenze previste da EIOPA - l'informativa quantitativa e qualitativa sui dati *Solvency II* prevista dalle linee guida. Si evidenzia in ogni caso che una parte delle informazioni qualitative (in particolare sul sistema di *governance*, dei controlli interni e di gestione dei rischi) è stata incorporata nelle relazioni di cui agli articoli 28 e 28 bis del Regolamento ISVAP 20/2008 (*in pubblica consultazione*).

Tale informativa si andrà ad affiancare – e non a sostituire – alla corrente informativa richiesta dal vigente regime *Solvency I*. L'IVASS ritiene che lo sforzo iniziale che le imprese e i gruppi saranno chiamati a svolgere in questa fase preparatoria consentirà agli stessi

operatori di assimilare quanto prima le tecniche operative e gestionali che verranno richiesti con il nuovo regime.

La lettera indica nel dettaglio gli elementi informativi di natura quantitativa e qualitativa che le imprese dovranno fornire.

I termini previsti per l'invio delle informazioni quantitative e qualitative sono quelli indicati nelle linee guida EIOPA. In particolare, il primo *reporting* annuale a livello individuale (riferito ai dati 2014) deve essere trasmesso all'IVASS entro 22 settimane dalla chiusura dell'esercizio 2014, mentre il primo *reporting* trimestrale a livello individuale deve essere trasmesso all'IVASS entro 8 settimane dalla chiusura del terzo trimestre 2015. Per il *reporting* di gruppo le scadenze indicate sono posticipate di 6 settimane.

Inoltre, il calcolo della solvibilità a livello di gruppo deve essere effettuato conformemente al metodo basato sul bilancio consolidato (identificato come metodo 1). Qualora la capogruppo intenda utilizzare un metodo alternativo al metodo 1, l'impresa capogruppo deve chiedere un parere preventivo a questo Istituto entro il 31 maggio 2014. Laddove intenda utilizzare il metodo della deduzione e aggregazione per le imprese di paesi terzi, in combinazione al metodo 1, la capogruppo dovrà tener conto del suddetto parere e dovrà fornire all'IVASS adeguata motivazione di un eventuale scostamento da questo.

Resta inteso che le informazioni legate ai requisiti finanziari quantitativi *Solvency II* potranno essere inviate all'Istituto solo dopo la pubblicazione – prevista per i primi mesi del 2014 - delle apposite istruzioni da parte di EIOPA.

4. Procedura preliminare per i modelli interni (c.d. *pre-application*)

Le linee guida EIOPA in materia di *pre-application* per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite un modello interno sono essenzialmente destinate all'attività interna delle Autorità di vigilanza per l'esame delle stesse *pre-application*. Le linee guida EIOPA contengono tuttavia anche alcune disposizioni di diretto interesse delle imprese che sono o che intenderanno presentare in futuro domanda di *pre-application*: lo schema di lettera al mercato in pubblica consultazione evidenzia tali aspetti, aggiornando le disposizioni per le *pre-application* già fornite sul tema tramite le precedenti lettere al mercato del 26 gennaio e 19 maggio 2010.

Si tratta in particolare di indicazioni in materia di:

- 4.a) *reporting* sui dati della standard formula che sarà concordato caso per caso da IVASS con le imprese in *pre-application* atteso che il *reporting* standardizzato *Solvency II* di cui al precedente punto c) sarà reso dalle imprese/gruppi in *pre-application* sulla base del proprio modello interno in corso di esame da parte dell'Istituto;
- 4.b) definizione delle modifiche al modello interno considerate "rilevanti" dall'impresa;
- 4.c) calibrazione del modello interno; al riguardo l'impresa può utilizzare un periodo di osservazione o una misura di rischio diversa da quella indicata in Direttiva *Solvency II* (art. 101). E' tuttavia prevista la possibilità che l'impresa utilizzi una calibrazione purché comprenda accuratamente le approssimazioni che eventualmente intende adottare. Al riguardo, l'IVASS, in linea con le prescrizioni delle specifiche linee guida,

non potrà accettare una sostanziale incertezza derivante dall'utilizzo di tali approssimazioni; in particolare, qualora il livello di tale incertezza possa condurre ad una sottostima, nel tempo, del requisito patrimoniale di solvibilità rispetto al risultato che sarebbe derivato dall'utilizzo degli standard di calibrazione previsti dalla Direttiva;

- 4.d) utilizzo di modelli esterni e che comunque non esonerano l'impresa dalla responsabilità di dimostrare che il modello esterno fornito rispetti i requisiti di cui alla Direttiva Solvency II (artt. 120 – 125).

Si allega al presente documento (allegato 3) il testo dello schema di lettera al mercato ed il relativo allegato.



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO N. 20 DEL 26 MARZO 2008

regolamento recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private

MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DELL' 8 NOVEMBRE 2012 N. 3020. LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II – Sistema dei controlli interni

Sezione I – Principi generali

- Art. 4 (Obiettivi del sistema dei controlli interni)

Sezione II – Ruolo degli organi sociali

- Art. 5 (Organo amministrativo)

- Art. 6 (Comitato per il controllo interno)
- Art. 7 (Alta direzione)
- Art. 8 (Organo di controllo)
- Art. 9 (Formalizzazione degli atti)

Sezione III – Componenti del sistema dei controlli interni

- Art. 10 (Cultura del controllo interno)
- Art. 11 (Attività di controllo e separazione dei compiti)
- Art. 12 (Flussi informativi e canali di comunicazione)
- Art. 12bis (Sistema di gestione dei dati)
- Art. 13 (Produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare)
- Art. 14 (Sistemi informatici)

Capo III – Revisione interna

- Art. 15 (Funzione di revisione interna)
- Art. 15 bis (Responsabile della funzione di revisione interna)
- Art. 16 (Esteriorizzazione della funzione di revisione interna)
- Art. 17 (Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo)

Capo IV – Gestione dei rischi

- Art. 18 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi)
- Art. 19 (Individuazione dei rischi)
- Art. 19 bis (Valutazione dei rischi)
- Art. 20 (Stress test ed altri strumenti di analisi)
- Art. 21 (Funzione di *risk management*)
- Art. 21 bis (Responsabile della funzione di *risk management*)
- Art. 21 ter (Esteriorizzazione della funzione di *risk management*)

Capo V – Funzione di *compliance*

- Art. 22 (Obiettivi della verifica di conformità alle norme)
- Art. 23 (Funzione di *compliance*)
- Art. 24 (Responsabile della funzione di *compliance*)
- Art. 25 (Esteriorizzazione della funzione di *compliance*)

Capo VI – Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

- Art. 26 (Ruolo della capogruppo)
- Art. 27 (Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo)

Capo VII – Obblighi di comunicazione all'IVASS

- Art. 28 (Comunicazioni all'IVASS)
- Art. 28 bis (Relazione della Capogruppo – comunicazione all'IVASS)

Capo VIII – Disposizioni in materia di esternalizzazione

Sezione I – Condizioni per l'esternalizzazione di attività

- Art. 29 (Esteralizzazione di attività)
- Art. 30 (Esteralizzazione di attività essenziali o importanti)
- Art. 31 (Politica di esteralizzazione e scelta dei fornitori)
- Art. 32 (Contratto di esteralizzazione)
- Art. 33 (Controllo sulle attività esteralizzate)
- Art. 34 (Poteri di intervento dell'IVASS)

Sezione II – Obblighi di comunicazione all'IVASS

- Art. 35 (Comunicazione in caso di esteralizzazione di attività essenziali o importanti)
- Art. 36 (Comunicazione in caso di esteralizzazione della funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*)
- Art. 37 (Comunicazione in caso di esteralizzazione di altre attività)

Capo IX – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 38 (Disposizioni transitorie)
- Art. 39 (Abrogazione di norme)
- Art. 40 (Pubblicazione)
- Art. 41 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

Allegato 1	Documento sulle politiche di indirizzo: contenuto minimale
Allegato 2	Modello di comunicazione per l'esteralizzazione di attività essenziali o importanti
Allegato 3	Prospetto di comunicazione per l'esteralizzazione di attività diverse da quelle essenziali o importanti
Allegato 4	Prospetto riepilogativo dei contratti di esteralizzazione in vigore

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 87, comma 1, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “alta direzione”: l'amministratore delegato, il direttore generale nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - b) “attività essenziale o importante”: attività la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure comprometterebbe gravemente i risultati finanziari, la stabilità dell'impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati;
 - c) “attuario incaricato”: l'attuario incaricato dalle imprese di assicurazione ai sensi degli articoli 31, comma 1 e 34, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) “capogruppo”: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia come definita dall'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione;
 - e) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
 - f) “esternalizzazione”: l'accordo tra un'impresa di assicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio di attività assicurativa, in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività che verrebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di assicurazione;
 - g) “gruppo assicurativo”: gruppo di società di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
 - h) “ISVAP” o “Autorità” ovvero “IVASS”: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - i) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione;
 - j) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

- k) “sede secondaria”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
- l) “S.E.E.”: lo Spazio Economico Europeo di cui all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
- m) “società di revisione”: la società di revisione contabile di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- n) “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
- o) “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell'Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- p) “*stress test*”: analisi finalizzata a valutare l'impatto sulla situazione finanziaria delle imprese di andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia;
 - b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) alle sedi secondarie in Italia di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - d) alle capogruppo, limitatamente alle disposizioni di cui al Capo VI **ed all'articolo 28 bis**.

Capo II – Sistema dei controlli interni

Sezione I – Principi generali

Art. 4 (Obiettivi del sistema dei controlli interni)

1. Le imprese di assicurazione si dotano di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema dei controlli interni, proporzionato alla natura, **alla portata** e alla **complessità** dei rischi aziendali, **attuali e prospettici, inerenti all'attività dell'impresa**.
2. Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:
 - a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;

- b) l'adeguato controllo dei rischi **attuali e prospettici**;
 - c) **la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali**;
 - d) l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
 - e) la salvaguardia del patrimonio **anche in un'ottica di medio-lungo periodo**;
 - f) la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali;
3. I presidi relativi al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi coprono ogni tipologia di rischio aziendale, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione della salvaguardia del patrimonio. La responsabilità è rimessa agli organi sociali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità di tali organi, delle funzioni e delle attività aziendali deve essere chiaramente definita.

Sezione II – Ruolo degli organi sociali

Art. 5

(Organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo ha la responsabilità ultima dei sistemi dei controlli interni **e di gestione dei rischi** dei quali **assicura** la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione **anche prospettica** e il controllo dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, **garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo**.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile:
 - a) approva l'assetto organizzativo dell'impresa nonché l'attribuzione di compiti e di responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo, **in modo da poterli adattare tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici e del contesto di riferimento in cui la stessa opera**;
 - b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni;
 - c) approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati, con conseguente possibilità di prevedere adeguati piani di emergenza (c.d. "*contingency arrangements*") qualora decida di avocare a sé i poteri delegati;
 - d) definisce le direttive in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. **Nell'ambito di tali direttive è ricompresa anche la politica relativa alle funzioni di risk management, compliance e di revisione interna. Verifica altresì che il sistema dei controlli interni sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi**;
 - e) approva la politica di valutazione attuale e prospettica dei rischi, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni, con particolare riguardo a quelli maggiormente significativi; approva gli esiti delle valutazioni e li comunica all'alta direzione ed alle strutture

interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto (approccio c.d. *top down*);

- f) determina, sulla base delle valutazioni di cui alla lettera e), la propensione al rischio dell'impresa in coerenza con l'obiettivo di salvaguardia del patrimonio della stessa, fissando in modo coerente i livelli di tolleranza al rischio che rivede almeno una volta l'anno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- g) approva, sulla base degli elementi di cui alle lettere e) ed f), la politica di gestione del rischio e le strategie anche in un'ottica di medio-lungo periodo nonché i piani di emergenza (c.d. *contingency plan*) di cui all'articolo 19, comma 4 al fine di garantire la regolarità e continuità aziendale;
- h) approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo, in coerenza con le lettere e), f) e g);
- i) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza supplementare di cui al Titolo XV del decreto, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;
- j) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle lettere a), d), e) ed f) da diffondere a tutte le strutture interessate, in cui sono definiti *i)* i compiti e le responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni di *risk management*, di *compliance* e di revisione interna; *ii)* i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni, comitati consiliari e tra questi e gli organi sociali e *iii)*, nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione tra di essi e con le funzioni operative. Nel definire le modalità di raccordo, le imprese prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità ultime degli organi sociali sul sistema dei controlli interni;
- k) approva la politica aziendale e le procedure in materia di esternalizzazione;
- l) approva la politica aziendale e le procedure per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità e professionalità, dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché dei responsabili delle funzioni di *risk management*, *compliance* e revisione interna, o in caso di esternalizzazione di queste ultime, dei referenti interni, e valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di *governance*, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa;
- m) approva la politica delle segnalazioni destinate all'IVASS (c.d. *reporting policy*) e le relative procedure dell'impresa, in coerenza con le vigenti disposizioni normative;
- n) verifica che l'alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza;
- o) richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalla funzione di revisione interna, dalle funzioni di *risk management* e di *compliance*, dal personale,

impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui **successivamente valuta l'efficacia**;

p) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione;

q) **assicura che sussista un'ideale e continua interazione tra tutti i comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo stesso, l'alta direzione e le funzioni di *risk management*, di *compliance* e di revisione interna, anche mediante interventi proattivi per garantirne l'efficacia** ;

r) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, **della portata e della complessità** dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;

s) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive.

3. L'organo amministrativo assicura che la relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi illustri in modo adeguato **ed esaustivo** la struttura organizzativa dell'impresa e rappresenta le ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare la completezza, la funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

4. L'organo amministrativo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa dell'impresa illustrando le cause interne o esterne che hanno reso necessari tali interventi.

5. **Le politiche di cui al comma 2 lettere d), h), k), l) e m) contengono almeno gli elementi riportati nell'allegato 1 al presente regolamento.**

Art. 6

(Comitato per il controllo interno)

1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema dei controlli interni, l'organo amministrativo può costituire un Comitato di controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti ai sensi dell'articolo 2387 codice civile, al quale affidare funzioni consultive e propositive.

2. In particolare il Comitato di controllo interno assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.

3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato. L'istituzione del Comitato di controllo interno non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità.

Art. 7

(Alta direzione)

1. L'alta direzione è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo.
2. L'alta direzione:
 - a) definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse;
 - b) attua le politiche di valutazione, **anche prospettica**, e di gestione dei rischi fissate dall'organo amministrativo, assicurando la definizione di limiti operativi e la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di tolleranza;
 - c) **attua, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo;**
 - d) cura il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, incluso il rischio di non conformità alle norme;
 - e) verifica che l'organo amministrativo sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e della funzione di *compliance* e comunque tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative;
 - f) dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti;
 - g) propone all'organo amministrativo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Art. 8
(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono **compiti** di controllo.
3. L'organo di controllo:
 - a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile;
 - b) verifica l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
 - c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza

della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;

- d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna;
- e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione;
- f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni;
- g) in caso di società appartenenti al medesimo gruppo assicurativo assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre imprese;
- h) conserva una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Art. 9

(Formalizzazione degli atti)

1. L'operato dell'organo amministrativo, direttivo e di controllo è adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

Sezione III - Componenti del sistema dei controlli interni

Art. 10

(Cultura del controllo interno)

1. L'organo amministrativo promuove un alto livello di integrità e una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e utilità dei controlli interni.
2. L'alta direzione è responsabile della promozione della cultura del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività. A tal fine assicura la formalizzazione e l'adeguata diffusione tra il personale del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi e i canali di reportistica.
3. L'alta direzione promuove continue iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrità morale ed ai valori etici.
4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale, nonché per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché ai sensi dell'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese adottano un codice etico che definisca le regole comportamentali, disciplini le situazioni di potenziale conflitto di interesse e preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle

direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico.

5. Le imprese evitano, ad ogni livello aziendale, politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attività illegali o devianti rispetto agli *standard* etico-legali ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con l'interesse della società.

Art. 11

(Attività di controllo e separazione dei compiti)

1. Il sistema dei controlli interni prevede l'esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa, di attività di controllo proporzionate **alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa**, che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive aziendali e a verificarne il rispetto.
2. Le attività di controllo di cui al comma 1 sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale. Tali attività comprendono meccanismi di doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonché la limitazione dell'accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate.
3. Compatibilmente con **la natura, la portata e la complessità delle operazioni dell'impresa, quest'ultima** assicura, nell'ambito delle funzioni aziendali, un adeguato livello di indipendenza del personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.

Art. 12

(Flussi informativi e canali di comunicazione)

1. Le imprese devono possedere informazioni contabili e gestionali che garantiscano adeguati processi decisionali e consentano di definire e valutare se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dall'organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. A tal fine, l'alta direzione assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di un'adeguata reportistica.
2. Il sistema dei controlli interni garantisce che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza così definiti:
 - a) **accuratezza**: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e anteriormente rispetto al loro uso;
 - b) **completezza**: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell'attività;
 - c) **tempestività**: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire all'impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri;
 - d) **coerenza**: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;
 - e) **trasparenza**: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali;

- f) *pertinenza*: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità dell'impresa.
3. Le informazioni dirette a terzi, quali l'Autorità, gli assicurati, il mercato, devono essere attendibili, tempestive, pertinenti e devono essere comunicate in maniera chiara ed efficace.
 4. Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne registra correttamente i fatti di gestione e fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa e in conformità con le leggi e la normativa secondaria.
 5. Le imprese istituiscono e mantengono canali di comunicazione efficaci sia all'interno, in ogni direzione, sia all'esterno.
 6. Il sistema deve favorire le segnalazioni di criticità anche attraverso la previsione di modalità che consentano al personale di portare direttamente all'attenzione dei livelli gerarchici più elevati le situazioni di particolare gravità.

Art. 12 bis
(Sistema di gestione dei dati)

1. Le imprese prevedono un sistema di registrazione e di *reportistica* dei dati che consenta di tracciare le operazioni aziendali e i fatti di gestione al fine di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate sull'attività dell'impresa.
2. Il sistema di cui al comma 1 assicura nel continuo l'integrità, la completezza e la correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate anche al fine di consentire una ricostruzione dell'attività svolta e l'individuazione dei relativi responsabili; garantisce altresì l'agevole verifica delle informazioni registrate.
3. L'impresa definisce uno *standard* aziendale di *data governance* che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali.
4. Nel caso l'impresa ricorra ad un *data warehouse* aziendale, per finalità di analisi e di *reportistica*, le procedure di estrazione dei dati, di controllo e di caricamento negli archivi accentrati – al pari dell'attività di utilizzo dei dati – sono documentati al fine di consentire la verifica della qualità delle informazioni.
5. Le procedure di gestione e aggregazione dei dati sono documentate, con indicazione specifica delle circostanze in cui è consentita l'immissione manuale o rettifica dei dati aziendali.
6. I processi di acquisizione dei dati da strutture esterne sono documentati e presidiati.
7. I dati sono conservati con granularità adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazione richieste dalle possibili procedure di utilizzo.

Art. 13

(Produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare)

1. Le imprese istituiscono efficaci flussi informativi per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, ove applicabile, e della **valutazione attuale e prospettiva dei rischi a livello di gruppo che la capogruppo svolge ai sensi dell'articolo 27, comma 5**, adottando idonee procedure di controllo interno ed individuando **idonee misure di raccolta e di coordinamento tra i flussi informativi della vigilanza supplementare e quelli del gruppo assicurativo e della impresa**.
2. Le imprese conservano i dati e le informazioni di cui al comma 1 presso la propria sede, per eventuali verifiche da parte **dell'IVASS**.

Art. 14

(Sistemi informatici)

1. I sistemi informatici devono essere appropriati rispetto **alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività dell'impresa, nonché dei conseguenti rischi** e devono fornire informazioni, sia all'interno che all'esterno, rispondenti ai principi di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1:
 - a) l'organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia della informazione e comunicazione (ICT), volto ad assicurare l'esistenza e il mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi altamente integrata sia dal punto di vista applicativo che tecnologico e adeguata ai bisogni dell'impresa;
 - b) gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati. Gli accessi ai diversi ambienti sono regolamentati e controllati attraverso procedure disegnate tenendo conto dell'esigenza di limitare i rischi di frode derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale. A tal fine le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a soggetti autorizzati e prevedono che tutte le violazioni vengano evidenziate; le procedure sono soggette a verifiche da parte della funzione di revisione interna;
 - c) le procedure per l'approvazione e l'acquisizione dell'*hardware* e del *software*, nonché per la cessione all'esterno di determinati servizi, sono formalizzate;
 - d) sono adottate procedure che assicurino la sicurezza fisica dell'*hardware*, del *software* e delle banche dati, anche attraverso procedure di *disaster recovery* e *back up*;
 - e) al fine di garantire la continuità dei processi dell'organizzazione, sono adottate e documentate procedure e *standard* operativi orientati alla individuazione e gestione degli eventi che possono pregiudicare la continuità del *business*, quali, in via esemplificativa, eventi imprevisti, *black-out*, incendi, allagamenti, malfunzionamenti dei componenti *hardware* e *software*, errori operativi da parte del personale incaricato della gestione dei sistemi o da parte degli utenti, introduzione involontaria di componenti dannosi per il sistema informativo e di rete, atti dolosi miranti a ridurre la disponibilità delle informazioni.
3. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni di portafoglio, l'impresa predispone un piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:

- a) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;
- b) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati e alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri etc.) sarà completata;
- c) le unità e i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione.

Capo III – Revisione interna

Art. 15

(Funzione di revisione interna)

1. Le imprese istituiscono una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e la necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.
2. La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) la collocazione della funzione nell'ambito della struttura organizzativa deve essere tale da garantirne l'indipendenza e l'autonomia, affinché non ne sia compromessa l'obiettività di giudizio; la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative; ai soggetti preposti alla funzione di revisione interna non devono essere affidate responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;
 - b) agli incaricati della funzione deve essere consentita libertà di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione relativa all'area aziendale oggetto di verifica, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate;
 - c) la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno;
 - d) la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche **alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività** dell'impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire. Gli addetti alla struttura devono possedere competenze specialistiche e deve esser**ne** curato l'aggiornamento professionale.
3. La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli *standard* professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica:
 - a) i processi gestionali e le procedure organizzative;
 - b) la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;
 - c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;
 - d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
 - e) l'efficienza dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.
4. **Durante l'esecuzione dell'attività di *audit* e in sede di valutazione e segnalazione delle relative risultanze, la funzione di revisione interna svolge i compiti ad essa assegnati con**

autonomia ed obiettività di giudizio, in modo da preservare la propria indipendenza e imparzialità, anche rispetto all'organo amministrativo.

5. La revisione interna si conclude con l'attività di *follow-up*, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.

Art. 15 bis
(Responsabile della funzione di revisione interna)

1. Il responsabile della funzione è nominato e revocato dall'organo amministrativo e soddisfa i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'articolo 5, comma 2 lettera I). I compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera dell'organo amministrativo, che ne fissa anche poteri, responsabilità e modalità di reportistica all'organo amministrativo stesso.
2. Il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa.
3. Il responsabile della funzione di revisione interna pianifica annualmente l'attività in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente a revisione. Tale piano e il relativo livello di priorità deve essere coerente con i principali rischi cui l'impresa è esposta. La programmazione degli interventi di verifica tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli già eseguiti sia di eventuali nuovi rischi identificati. Il piano include anche attività di verifica delle componenti del sistema dei controlli interni ed in particolare del flusso informativo e del sistema informatico. Il piano di *audit* è approvato dall'organo amministrativo ed individua, almeno, le attività a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento è seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono definiti in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.
4. Ove necessario, potranno essere effettuate verifiche non previste dal piano di *audit*.
5. A seguito dell'analisi sull'attività oggetto di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna procede, secondo le modalità e la periodicità fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione ed all'organo di controllo, la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità. I rapporti di *audit* devono essere obiettivi, chiari, concisi, tempestivi, contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate, indicando i tempi previsti per la loro rimozione ed individuando le persone responsabili al riguardo e sono conservati presso la sede della società. Le risultanze della specifica area oggetto di controllo sono altresì comunicate al responsabile della funzione interessata dall'attività di revisione.
6. Il responsabile della funzione di revisione interna presenta, almeno annualmente, una relazione all'organo amministrativo sull'attività svolta che riepiloga tutte le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza o carenze rilevate e gli interventi proposti per la loro rimozione; nella relazione riepilogativa devono essere inclusi anche gli interventi di *follow-up* con indicazione degli esiti delle verifiche, del rispetto dei tempi nonché del tipo di intervento effettuato per rimuovere le criticità inizialmente rilevate, dei soggetti responsabili di tale rimozione e l'efficacia delle azioni intraprese.

Art. 16

(Esteralizzazione della funzione di revisione interna)

1. Le imprese per le quali, per la **ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa**, l'istituzione della funzione di revisione interna non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione, anche nell'ambito del gruppo assicurativo, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII.
2. Le attività relative alla funzione di revisione interna possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:
 - a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
 - b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attività della funzione di revisione interna definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Art. 17

(Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo)

1. L'organo di controllo, la società di revisione, la funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*, l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'attuario incaricato e ogni altro organo o funzione cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro, scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei rispettivi compiti.
2. L'organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni cui sono attribuiti compiti di controllo.

Capo IV – Gestione dei rischi

Art. 18

(Obiettivi del sistema di gestione dei rischi)

1. **Il sistema di gestione dei rischi di cui si dota l'impresa include le strategie, i processi, le procedure anche di reportistica necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare su base continuativa i rischi attuali e prospettici a livello individuale e aggregato cui l'impresa è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.**
2. Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali, i rischi cui sono esposte, le imprese si dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi, in **linea con la politica di gestione del rischio**, proporzionato alla natura, **alla portata** e alla complessità dell'attività esercitata, che consenta la identificazione, la valutazione **anche prospettica** e il controllo dei rischi, **con particolare attenzione a quelli** maggiormente significativi; **per tali** si intendono i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

3. Le politiche di assunzione, **valutazione** e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e delle passività di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di *asset–liability management* è fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attività e passività. **La politica di gestione dei rischi considera altresì il rischio derivante dagli investimenti, ivi incluso quello di liquidità, tenuto conto del cd. *prudent person principle* che, per gli obiettivi di cui al comma 1, è alla base delle scelte degli investimenti dell'impresa.**
4. **Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo devono tener conto degli obiettivi strategici dell'impresa ed essere coerenti con la politica di gestione dei rischi di cui al precedente comma 2.**

Art. 19
(Individuazione dei rischi)

1. **Le imprese provvedono a definire le categorie di rischio in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, in un'ottica attuale e prospettica. La catalogazione include almeno i seguenti rischi:**
- a) rischio di assunzione:** il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione e selezione dei rischi, all'andamento sfavorevole della sinistralità effettiva rispetto a quella stimata;
 - b) rischio di riservazione:** il rischio legato alla quantificazione di riserve tecniche non sufficienti rispetto agli impegni assunti verso assicurati e danneggiati;
 - c) rischio di mercato:** il rischio di perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili;
 - d) rischio di credito:** il rischio legato all'inadempimento contrattuale degli emittenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, degli intermediari e di altre controparti;
 - e) rischio di liquidità:** il rischio di non poter adempiere alle obbligazioni verso gli assicurati e altri creditori a causa della difficoltà a trasformare gli investimenti in liquidità senza subire perdite;
 - f) rischio operativo:** il rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l'attività dei fornitori di servizi;
 - g) rischio legato all'appartenenza al gruppo:** rischio di "contagio", inteso come rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti dall'impresa con le altre entità del gruppo, situazioni di difficoltà che insorgono in un'entità del medesimo gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilità dell'impresa stessa; rischio di conflitto di interessi;
 - h) rischio di non conformità alle norme:** il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;

- i) **rischio reputazionale**: il rischio di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al collocamento di polizze non adeguate o al comportamento della rete di vendita.
2. Le imprese raccolgono in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui sono esposte e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.
 3. Le imprese devono essere in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, di comprendere la natura dei rischi individuati, la loro origine, **la loro possibile aggregazione**, la possibilità o necessità di controllarli e gli effetti che ne possono derivare, sia in termini di perdite che di opportunità.
 4. Le imprese definiscono procedure in grado di evidenziare con tempestività l'insorgere di rischi che possono **compromettere l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio**, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, danneggiare la situazione patrimoniale ed economica **o implicare** il superamento delle soglie di tolleranza fissate. Per le maggiori fonti di rischio identificate l'impresa predispone adeguati piani di emergenza **che dovranno essere rivisti, aggiornati e testati periodicamente, e comunque con cadenza almeno annuale, ed approvati dall'organo amministrativo.**

Art. 19 bis
(Valutazione dei rischi)

1. **Le imprese valutano i rischi cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica almeno con cadenza annuale e, comunque, ogni volta che si presentino circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio, secondo quanto disposto nella politica di valutazione dei rischi.**
2. **Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, le imprese definiscono un processo di analisi dei rischi che include sia una valutazione qualitativa sia, per quelli quantificabili, l'adozione di metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio, inclusi, ove appropriati, sistemi di determinazione dell'ammontare della massima perdita potenziale. Ove possibile, le imprese considerano le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.**
3. **I processi di valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessità dell'attività dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.**
4. **Le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.**
5. **Gli esiti delle valutazioni, unitamente alle metodologie utilizzate, sono trasmessi all'organo amministrativo che, dopo averli discussi e approvati, li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto.**

Art. 20

(Stress test ed altri strumenti di analisi)

1. Per ciascuna delle fonti di rischio identificate dalle imprese come maggiormente significative sulla base dei processi di cui all'articolo 19 bis, le imprese effettuano analisi prospettiche quantitative **anche** attraverso l'uso di *stress test*.
2. **Le analisi quantitative**, basate su modelli deterministici o stocastici, sono disegnati e sviluppati in coerenza con **la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività di impresa** e ripetuti con la frequenza resa necessaria dal tipo di rischio, dall'evoluzione **della natura, della portata e della complessità dell'attività** dell'impresa e del contesto di mercato, e in ogni caso con cadenza almeno annuale.
3. I risultati **delle analisi qualitative e quantitative**, unitamente alle ipotesi sottostanti **e alle metodologie utilizzate**, sono portati all'attenzione dell'organo amministrativo, al fine di offrire un contributo alla revisione e al miglioramento delle politiche di gestione dei rischi, delle linee operative e dei limiti di esposizione fissati dall'organo amministrativo stesso.
4. Se i risultati delle analisi quantitative indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, le imprese adottano idonee misure per gestire adeguatamente i relativi rischi.
5. Su richiesta dell'IVASS, le imprese effettuano **analisi qualitative o quantitative** standardizzate sulla base di fattori di rischio e parametri prefissati.

Art. 21

(Funzione di *risk management*)

1. L'impresa istituisce una funzione di *risk management*, **proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa stessa**, che:
 - a) concorre alla definizione **della politica di gestione del rischio e definisce i criteri e le relative metodologie** di misurazione dei rischi **poi sottoposti all'approvazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e)**;
 - b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;
 - c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;
 - d) **effettua valutazioni del profilo di rischio dell'impresa e segnala all'organo amministrativo i rischi individuati come maggiormente significativi di cui all'articolo 18, comma 2, ultimo periodo, anche in termini potenziali**;
 - e) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;
 - f) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla impresa **e concorre all'effettuazione delle analisi quantitative di cui all'articolo 20**;
 - g) **monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso**.
2. **L'istituzione della funzione di *risk management* è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative,**

la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate, in coerenza con il documento approvato dall'organo amministrativo di cui all'articolo 5, comma 2 lettera j).

3. La collocazione organizzativa della funzione di *risk management* è lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese costituiscono la funzione di *risk management* in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse. La funzione di *risk management*, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di *risk management* deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.
4. Il collegamento tra la funzione di *risk management* e le funzioni di revisione interna e di *compliance* è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.
5. La funzione di *risk management* è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte di quest'ultima.

Art. 21 bis
(Responsabile della funzione di *risk management*)

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'articolo 20, comma 3, le imprese nominano un responsabile della funzione di *risk management* che soddisfa i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera l). La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.
2. Il responsabile della funzione presenta, una volta all'anno, all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono identificati i principali rischi cui l'impresa è esposta e gli interventi che intende eseguire in relazione ai rischi stessi. La programmazione tiene conto anche delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti e di eventuali nuovi rischi.
3. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta all'anno, una relazione all'organo amministrativo sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, delle metodologie e dei modelli utilizzati per il presidio dei rischi stessi, sull'attività svolta, sulle verifiche effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, proponendo i relativi interventi migliorativi.

Art. 21 ter
(Esteriorizzazione della funzione di *risk management*)

1. Le imprese nelle quali, per la natura e per la ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, l'istituzione di una specifica funzione di *risk management* non risponda a criteri di economicità, possono esteriorizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII.

2. Le attività relative alla funzione di *risk management* possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:
- a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
 - b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attività della funzione di *risk management* definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto al profilo di rischio della singola impresa.

Capo V – Funzione di *compliance*

Art. 22

(Obiettivi della verifica di conformità alle norme)

1. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.
2. Nella identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, le imprese pongono particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.

Art. 23

(Funzione di *compliance*)

1. Le imprese istituiscono una funzione di *compliance*, proporzionata alla natura, **alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa** svolta, cui è affidato il compito di valutare che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 22.
2. L'istituzione della funzione di *compliance* è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.
3. La funzione di *compliance*:
 - a) identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;
 - b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;
 - c) valuta l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;
 - d) predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.

4. La funzione di *compliance* deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, avere libero accesso a tutte le attività dell'impresa e a tutte le informazioni pertinenti e disporre delle risorse quantitativamente e professionalmente adeguate per lo svolgimento delle attività.
5. La collocazione organizzativa della funzione di *compliance* è lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese costituiscono la funzione *compliance* in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va *assicurata* attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza dei compiti e prevengano conflitti di interesse. La funzione di *compliance*, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di *compliance* deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.
6. Il collegamento tra la funzione di *compliance* e le funzioni di revisione interna e di *risk management* è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.
7. La funzione di *compliance* è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte *di quest'ultima*.

Art. 24

(Responsabile della funzione di *compliance*)

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'articolo 23, comma 5, le imprese nominano un responsabile della funzione di *compliance*, *che soddisfi i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'articolo 5, comma 2 lettera I*. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.
2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato *dalla natura, dalla portata e dalla complessità delle attività dell'impresa*, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché privo di deleghe.
3. *Il responsabile della funzione presenta annualmente all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire relativamente al rischio di non conformità alle norme. La programmazione degli interventi tiene conto sia delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti sia di eventuali nuovi rischi.*
4. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta l'anno, una relazione all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non conformità alle norme, *sull'attività svolta, sulle verifiche effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, proponendo gli interventi migliorativi.*

Art. 25

(Esteriorizzazione della funzione di *compliance*)

1. Le imprese nelle quali, *per la natura e per la ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa*, l'istituzione di una specifica funzione di *compliance* non risponda a criteri di economicità, possono esteriorizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII.

2. Le attività relative alla funzione di *compliance* possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:
 - a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
 - b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di non conformità definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Capo VI – Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

Art. 26

(Ruolo della capogruppo)

1. La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo assicurativo, esercita:
 - a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo assicurativo opera e dei rischi ad esse correlate. Il controllo verte sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo assicurativo sia sulle politiche di acquisizione o dismissione da parte delle società del gruppo assicurativo;
 - b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, sia delle singole imprese che del gruppo assicurativo nel suo insieme;
 - c) un controllo tecnico operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo assicurativo dalle singole controllate.

Art. 27

(Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo)

1. Fermo restando che ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia appartenente al gruppo assicurativo si dota di un sistema di controllo e gestione dei rischi secondo le disposizioni di cui ai Capi III, IV e V, la capogruppo dota il gruppo assicurativo di un sistema di controlli interni **e di gestione dei rischi, coerente con i requisiti di governance di gruppo**, idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso che sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.
2. **Resta impregiudicata la responsabilità dell'organo amministrativo di ciascuna impresa del gruppo relativamente alla propria governance, al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi dell'impresa stessa.**
3. In particolare, sono previste:
 - a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo, tra le società appartenenti al gruppo assicurativo e la capogruppo per tutte le aree di attività;
 - b) meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
 - c) flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;

- d) procedure di segnalazione e contabili che consentano l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni tra entità del gruppo assicurativo;
 - e) procedure che assicurino la coerenza tra i dati e le informazioni prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare e quelli prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo;
 - f) la definizione dei compiti e delle responsabilità delle diverse unità deputate al controllo, **ivi inclusa quella deputata alla gestione** dei rischi all'interno del gruppo assicurativo e i meccanismi di coordinamento;
 - g) procedure idonee a garantire in modo accentrato la identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
4. **Nel sistema di gestione dei rischi del gruppo, la capogruppo deve garantire che la politica della gestione del rischio a livello di gruppo sia attuata in modo coerente e continuativo all'interno dell'intero gruppo, tenendo conto dei rischi di ciascuna impresa e di gruppo nonché delle reciproche interdipendenze, in particolare:**
- dei rischi reputazionali, di quelli derivanti da operazioni infragruppo, di concentrazione, incluso il rischio di contagio, a livello di gruppo;
 - delle interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività assicurativa in imprese e in giurisdizioni differenti;
 - dei rischi derivanti da imprese del gruppo con sede legale in Stati terzi;
 - dei rischi derivanti da imprese del gruppo non soggette a normativa di settore;
 - dei rischi derivanti da altre imprese soggette a specifica normativa di settore.
5. **La capogruppo, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 4, valuta, con cadenza almeno annuale, i rischi cui il gruppo è esposto in un'ottica attuale e prospettica. Definisce altresì un processo per la valutazione prospettica dei rischi a livello di gruppo, che includa quelli che gravano sulle imprese del gruppo, derivanti da imprese incluse nel perimetro della vigilanza supplementare, ivi compresi i rischi derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, non soggette a normative di settore e da altre imprese soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi.**
6. La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo assicurativo i criteri di identificazione, misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo all'interno del gruppo assicurativo.
7. Al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo assicurativo agli indirizzi della capogruppo e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, la capogruppo si attiva affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle società che compongono il gruppo assicurativo, anche mediante la funzione di revisione interna delle stesse.
8. **Le metodologie di valutazione dei rischi a livello di gruppo e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.**
9. La capogruppo informa tempestivamente **l'IVASS** dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le società estere del gruppo assicurativo ostino al rispetto delle disposizioni del presente Capo.

Capo VII – Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 28

(Comunicazioni all'IVASS)

1. Le imprese comunicano all'IVASS la nomina e la revoca dei responsabili della funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance* entro trenta giorni dall'adozione del relativo atto. Nel caso di nomina, le imprese comunicano di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei responsabili delle funzioni e del referente interno per le attività esternalizzate, secondo quanto indicato nella politica aziendale in materia.
2. Unitamente al bilancio di esercizio, le imprese trasmettono all'IVASS una relazione:
 - a) sul sistema dei controlli interni ~~e di gestione dei rischi~~, che descriva il sistema dei controlli interni nel suo complesso, ivi incluse le principali procedure che lo costituiscono, illustrando altresì le iniziative eventualmente intraprese nell'esercizio o le modifiche apportate, le attività di revisione interna svolte, le eventuali carenze segnalate e le azioni correttive adottate.

Tale relazione dovrà altresì contenere informazioni sulla struttura organizzativa dell'impresa, di cui all'art. 5, comma 3, con particolare riguardo a:

 - composizione e nomina dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (procedure di nomina, amministratori esecutivi e non esecutivi, amministratori indipendenti e processi di valutazione del requisito di indipendenza, numero degli incarichi di ciascun amministratore in altre società, requisiti di onorabilità e professionalità e specifiche competenze professionali di ciascun amministratore);
 - ruolo dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (compiti e responsabilità, modalità di svolgimento dei lavori, numero delle riunioni, grado di partecipazione alle riunioni, attività svolta per l'assolvimento dei compiti assegnati dal presente regolamento, soprattutto in materia di definizione delle strategie e loro revisione periodica);
 - modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all'operatività e al profilo di rischio dell'impresa;
 - deleghe conferite dall'organo amministrativo, con indicazione delle modalità di controllo sui poteri delegati (linee di *reporting*);
 - criteri seguiti per la definizione della politica di remunerazione, con illustrazione dell'informativa che l'organo amministrativo è tenuto a fornire all'assemblea ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011;
 - misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;
 - composizione, ruoli, organizzazione, responsabilità e nominativo del responsabile della funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*, anche nel

caso in cui tali funzioni siano state esternalizzate, incluse le informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite per assicurare che i soggetti responsabili delle funzioni ed il referente interno, in caso di esternalizzazione, soddisfino i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;

- rappresentazione della struttura riferita non solo al gruppo assicurativo ma anche a tutti i soggetti richiamati, come controparti di operazioni infragruppo, dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008, degli assetti proprietari e rapporti con gli azionisti;
- le modifiche eventualmente apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe già comunicati all'IVASS;

b) sul sistema di gestione dei rischi dell'impresa che illustri:

- le strategie, i processi e le procedure di segnalazione, interne ed esterne, nonché le modalità adottate per individuare, misurare, monitorare, documentare, gestire e segnalare efficacemente, su base continuativa i rischi a livello individuale e aggregato cui l'impresa è o potrebbe essere esposta;
- le modalità con cui il sistema di gestione dei rischi, compresa la funzione di *risk management*, è attuato e integrato nei processi decisionali dell'impresa nonché le modalità con cui l'impresa dà esecuzione ai principi che supportano la politica degli investimenti e che sono alla base del sistema di gestione del rischio di investimento, di cui al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011.

3. La documentazione di cui al comma 2 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.

(Art. 28 bis)

Relazione della Capogruppo – comunicazione all'IVASS

1. La capogruppo, unitamente al bilancio di esercizio, oltre alle informazioni sul sistema dei controlli interni di cui all'articolo 28, deve altresì indicare in qualità di responsabile dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo:

- a) le direttive impartite alle società del gruppo nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento;
- b) i sistemi di coordinamento tra gli organi sociali e le funzioni di *risk management*, *compliance* e revisione interna del gruppo e tra questi e i relativi organi e funzioni delle singole imprese del gruppo assicurativo;
- c) i sistemi di controllo interno e le procedure di gestione dei rischi adottate ai sensi dell'articolo 87 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione in materia di controllo interno e gestione dei rischi, inclusi gli esiti degli accertamenti effettuati sulle società del gruppo;
- d) i provvedimenti adottati per dare attuazione alle disposizioni impartite dall'IVASS in materia di gruppo assicurativo;
- e) gli esiti delle attività di verifica della capogruppo per accertare l'adempimento da parte delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell'IVASS;
- f) le modalità con cui i sistemi dei controlli interni e di gestione dei rischi nonché le procedure di reportistica, interne ed esterne, sono attuate in modo coerente in tutte le

imprese del gruppo e come le procedure stesse si relazionano con il flusso informativo proveniente dalle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare.

La capogruppo, nella relazione di cui all'articolo 28 comma 2 lettera b), indica altresì le informazioni qualitative e quantitative su specifici rischi rilevanti a livello di gruppo; gli esiti delle valutazioni attuali e prospettiche dei rischi svolte a livello di gruppo unitamente ai criteri e alle metodologie utilizzate, alla descrizione del processo seguito e alle conclusioni cui si è pervenuti.

2. L'ulteriore informativa di cui al comma 1 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo della capogruppo.

Capo VIII – Disposizioni in materia di esternalizzazione

Sezione I - Condizioni per l'esternalizzazione

Art. 29

(Esternalizzazione di attività)

1. Le imprese possono concludere accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantità delle attività esternalizzate e le modalità della cessione non determinino lo svuotamento dell'attività dell'impresa cedente.
2. Non può in ogni caso essere esternalizzata l'attività di assunzione dei rischi.
3. L'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa dalle rispettive responsabilità.

Art. 30

(Esternalizzazione di attività essenziali o importanti)

1. Quando le imprese affidano ad un terzo l'esecuzione di attività essenziali o importanti, garantiscono che le modalità di esternalizzazione:
 - a) non rechino pregiudizio alla qualità del sistema di *governance* dell'impresa;
 - b) non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività;
 - c) non compromettano la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli assicurati e ai danneggiati;
 - d) non determinino un ingiustificato incremento del rischio operativo.

Art. 31

(Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori)

1. L'organo amministrativo definisce la politica per la esternalizzazione delle attività dell'impresa, con delibera che include almeno:
 - a) i criteri di individuazione delle attività da esternalizzare;

- b) i criteri per la qualificazione delle attività come essenziali o importanti, in aggiunta a quanto previsto dalle definizioni del presente Regolamento;
- c) i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell'onorabilità e della capacità finanziaria;
- d) l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore (*service level agreement*) e la frequenza delle stesse;
- e) i piani di emergenza dell'impresa e le relative procedure, ivi incluse le strategie di uscita nei casi di esternalizzazioni di funzioni e attività essenziali o importanti.

Art. 32

(Accordi di esternalizzazione)

1. Nella stipulazione degli accordi di esternalizzazione le imprese di assicurazione hanno cura di assicurare in particolare che siano soddisfatte **almeno** le seguenti condizioni:
 - a) la chiara definizione dell'attività oggetto della cessione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
 - b) il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'impresa;
 - c) il fornitore informi tempestivamente l'impresa di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
 - d) il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi all'impresa ed agli assicurati;
 - e) l'impresa abbia facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
 - f) il fornitore garantisca l'accesso completo ed immediato dell'IVASS ai locali e alla documentazione del fornitore stesso;
 - g) l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
 - h) l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso di richiesta dell'IVASS;
 - i) il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso dell'impresa.
2. Gli accordi di esternalizzazione sono formalizzati in forma scritta.
3. Nel caso di accordi di esternalizzazione della funzione di revisione interna, *risk management* e *compliance*, da stipularsi esclusivamente con un fornitore con sede legale nello SEE, le imprese assicurano altresì che siano adeguatamente definiti:
 - a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;
 - b) modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione;
 - c) possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.

Art. 33

(Controllo sulle attività esternalizzate)

1. Relativamente alle attività esternalizzate, il sistema dei controlli interni garantisce controlli di *standard* analoghi a quelli che sarebbero attuati se le attività fossero svolte direttamente

dall'impresa. La politica di gestione dei rischi include i rischi specifici connessi all'esternalizzazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese adottano idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attività esternalizzate, la loro conformità a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure aziendali, il rispetto dei limiti operativi e delle soglie di tolleranza al rischio fissate dall'impresa e di intervenire tempestivamente ove il fornitore non rispetti gli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente.
3. Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 29, le imprese individuano al proprio interno uno o più responsabili delle attività di controllo sulle attività esternalizzate e ne formalizzano compiti e responsabilità. Il numero dei responsabili deve essere proporzionato alla natura e alla quantità delle attività esternalizzate e, nel caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, *risk management e compliance*, deve trattarsi di soggetti con adeguati requisiti di idoneità alla carica così come definiti dalla politica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera I) .
4. Le imprese adottano idonee misure per assicurare la continuità della attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività.
5. Qualora l'impresa di assicurazione e il fornitore di servizi appartengano allo stesso gruppo assicurativo, l'impresa nell'adozione dei presidi contrattuali e organizzativi previsti dal presente Capo può tener conto della misura in cui esercita sul fornitore il controllo ai sensi dell'articolo 72 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 34

(Poteri di intervento dell'IVASS)

1. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione delle attività e la loro esecuzione rispettino le condizioni di cui al presente Capo.
2. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa nonché della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione, della natura dell'attività esternalizzata, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'IVASS ritenga che possa essere compromessa la sana e prudente gestione dell'impresa o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto.
3. L'esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Sezione II - Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 35

(Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti)

1. Nel caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti, le imprese ne danno preventiva comunicazione all'IVASS, almeno quarantacinque giorni prima della esecuzione

del contratto, comunicando i dati relativi all'attività ceduta, al fornitore, alla durata dell'esternalizzazione e al luogo in cui si svolge l'attività esternalizzata, secondo il modello di cui all'allegato 2.

2. Le imprese comunicano tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio.
3. Le imprese comunicano all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell'attività o di affidamento ad altro fornitore.

Art. 36

(Comunicazioni in caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*)

1. Nel caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*, le imprese **ne** danno preventiva comunicazione all'IVASS, **almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto**, allegando la bozza del contratto stesso e comunicando ogni altro elemento informativo che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità nonché la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS. **Dovrà altresì essere comunicato il nominativo del referente interno all'impresa comprensivo delle informazioni di cui all'articolo 33, comma 3.**
2. Le imprese comunicano tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio
3. Le imprese comunicano all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell'attività o di affidamento ad un altro fornitore, fornendo, in tale ultimo caso, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 37

(Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attività)

1. Nel caso di esternalizzazione di attività diverse da quelle essenziali o importanti le imprese danno comunicazione **all'IVASS** dei contratti stipulati, in occasione dell'invio del bilancio di esercizio, utilizzando il modello di cui all'allegato 3.

Capo IX – Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

- ~~1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese trasmettono all'ISVAP un prospetto riepilogativo dei contratti di esternalizzazione in vigore, secondo il modello di cui all'allegato 4.~~

Art. 39

(Abrogazione di norme)

- ~~1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate:~~
 - ~~a) la circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005;~~
 - ~~b) la circolare ISVAP n. 456 del 6 novembre 2001, limitatamente al punto 2.~~
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:
 - è abrogato l'articolo 6, commi 5 e 6, del regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008;
 - ed é modificata la tabella allegata al regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 40

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 41

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni **di nuova introduzione entro il 30 giugno 2014.**

Roma,

Il Presidente

NUOVO ALLEGATO 1

Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimale

Ciascuna politica definita dall'organo amministrativo deve fissare con chiarezza quantomeno:

- gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- i criteri da seguire per il raggiungimento degli obiettivi;
- i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti;
- i processi e le procedure di segnalazione da applicare;
- l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni di risk management, *compliance* e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti.

Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti nelle politiche d'indirizzo definite dall'organo amministrativo:

Politica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità:

- a) descrizione delle procedure di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica dei componenti l'organo amministrativo e di controllo e dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di *risk management*, revisione interna e *compliance* e dei referenti interni, qualora le predette funzioni siano state esternalizzate;
- b) descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità;
- c) una descrizione delle procedure riguardanti la professionalità e l'onorabilità per la valutazione di altri collaboratori rilevanti non soggetti, per disposizioni normative, al possesso dei requisiti in parola; ciò sia al momento di valutare la loro idoneità a ricoprire una posizione rilevante, sia nel continuo.

Nella definizione delle politiche devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:

Politica di gestione dei rischi

- a) definizione delle categorie di rischio, anche tenuto conto della catalogazione di cui all'articolo 19 del regolamento, e i metodi per misurare i rischi;
- b) definizione di come l'impresa gestisce ciascuna categoria o area di rischio e della eventuale aggregazione di rischi;
- c) specificazione dei limiti di tolleranza del rischio all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, in linea con la propensione globale di rischio dell'impresa;
- d) indicazione sulla frequenza e il contenuto delle verifiche regolari e in condizioni di stress.

Per gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione:

- a) tipi e caratteristiche dell'attività di assicurazione (tipo di rischio assicurativo che l'impresa intende assumere)
- b) modalità che si intendono seguire per garantire che la raccolta dei premi sia adeguata a coprire i sinistri previsti e le relative spese;
- c) individuazione dei rischi derivanti dagli obblighi assicurativi dell'impresa comprese le opzioni incorporate;

- d) il modo in cui l'impresa tiene conto delle limitazioni degli investimenti nel processo di progettazione di un prodotto assicurativo nuovo e procedura di calcolo del relativo premio;
- e) modalità con cui l'impresa tiene conto della riassicurazione o di altre tecniche di mitigazione del rischio nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio.

Per gli aspetti connessi alla gestione del rischio operativo:

- a) individuazione dei rischi operativi, in particolare quelli prevalenti, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta e valutazioni per attenuarli;
- b) attività e processi interni per la gestione del rischio operativo, compreso il sistema informatico di supporto;
- c) limiti di tolleranza al rischio rispetto alle principali aree di rischio operativo individuate;
- d) individuazione di metodologie che identifichino i rischi operativi potenziali desumibili in condizioni particolari (anche eventi esterni).

Per gli aspetti connessi alla riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio:

- a) individuazione del livello di trasferimento dei rischi adeguato ai limiti di rischio definiti dall'impresa stessa, nonché gli accordi di riassicurazione più adatti al profilo di rischio dell'impresa;
- b) principi di selezione delle controparti di mitigazione e le procedure di valutazione e monitoraggio dell'affidabilità creditizia delle controparti riassicurative;
- c) procedure di valutazione del trasferimento del rischio effettivo;
- d) gestione della liquidità atta ad affrontare eventuali disallineamenti temporali tra liquidazioni dei sinistri e crediti nei confronti di riassicuratori.

Per gli aspetti di gestione delle attività e passività

- a) descrizione della procedura di individuazione e valutazione dei diversi tipi di disallineamento tra attività e passività, quantomeno in riferimento alle scadenze e alle valute;
- b) descrizione delle tecniche di attenuazione del rischio da impiegare e dell'effetto previsto di dette tecniche sulla gestione delle attività e passività;
- c) descrizione dei disallineamenti intenzionali consentiti;
- d) modalità e frequenza delle verifiche normali e in condizioni di stress.

Per gli aspetti connessi alla gestione del rischio di liquidità

- a) procedure per determinare il livello di disallineamento tra entrate e uscite di cassa delle attività e delle passività, compresi i flussi di cassa previsti per le operazioni di assicurazione diretta e per le riassicurazioni;
- b) considerazione del fabbisogno di liquidità globale a breve e medio termine, compresa una riserva di liquidità adeguata in caso di eventuali carenze;
- c) considerazione del livello di monitoraggio delle attività liquide compresa la quantificazione dei costi potenziali;
- d) individuazione degli strumenti di finanziamento alternativi e relativi costi;
- e) considerazione dell'effetto dei nuovi affari sulla situazione della liquidità.

REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2896 DEL 26 MAGGIO 2011 E DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2992 DEL 18 LUGLIO 2012.

LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.

adotta il seguente:

REGOLAMENTO**INDICE****PARTE I - Disposizioni di carattere generale**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Linee guida in materia di investimenti**Titolo I – Politica degli investimenti****Capo I – Disposizioni di carattere generale**

- Art. 4 (Principi generali nella gestione degli investimenti)

Capo II – Ruolo degli organi sociali

- Art. 5 (Organo amministrativo)
Art. 6 (Alta direzione)
Art. 7 (Organo di controllo)

Capo III – Delibera quadro sugli investimenti

- Art. 8 (Oggetto della delibera)
Art. 9 (Obblighi informativi)

Titolo II – Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi sugli investimenti

- Art. 10 (Sistema dei controlli interni sull'area patrimoniale e finanziaria)
Art. 11 (Sistema di gestione dei rischi di investimento)
Art. 12 (Attività della funzione di *risk management* nell'area patrimoniale e finanziaria)

Titolo III – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

- Art. 13 (Operazioni su strumenti finanziari derivati)
Art. 14 (Classificazione del portafoglio titoli)
Art. 15 (Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole)

PARTE III – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche

Titolo I – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita di cui all'articolo 36 del decreto

- Art. 16 (Attività ammissibili)
Art. 17 (Categoria A - Investimenti)
Art. 18 (Categoria B - Crediti)
Art. 19 (Categoria C - Altri Attivi)
Art. 20 (Categoria D - Depositi)
Art. 21 (Limiti comuni a più classi di attività)

Titolo II – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita di cui all'articolo 37 del decreto

- Art. 22 (Attività ammissibili)
Art. 23 (Categoria A - Investimenti)
Art. 24 (Categoria B - Crediti)
Art. 25 (Categoria C - Altri Attivi)
Art. 26 (Categoria D - Depositi)
Art. 27 (Limiti comuni a più classi di attività)

Titolo III – Disposizioni comuni in materia di ammissibilità e di valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 37 del decreto

Capo I – Criteri di investimento e di valutazione

- Art. 28 (Criteri generali)
Art. 29 (Localizzazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche)
Art. 30 (Inosservanza delle disposizioni e poteri dell'ISVAP)

Art. 31 (Deroghe al rispetto del principio della congruenza)

Art. 32 (Regole sulla congruenza per le imprese che esercitano attività assicurativa diversa dall'assicurazione sulla vita)

Capo II – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati in relazione agli attivi a copertura delle riserve tecniche

Art. 33 (Condizioni per l'utilizzo)

Art. 34 (Criteri di valutazione)

Titolo IV – Obblighi informativi

Art. 35 (Comunicazioni periodiche relative alle coperture delle riserve tecniche del lavoro diretto)

PARTE IV - Disposizioni finali

Art. 36 (Altre disposizioni)

Art. 37 (Abrogazioni)

Art. 38 (Entrata in vigore)

Art. 39 (Pubblicazione)

Parte I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “alta direzione”: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - b) “capogruppo”: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia come definita dall'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione;
 - c) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - d) “fondo comune di investimento”: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;
 - e) “fondo aperto”: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
 - f) “fondo chiuso”: il fondo comune di investimento, mobiliare od immobiliare, in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
 - g) “fondo immobiliare”: il fondo comune che investe esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, secondo quanto previsto dall'articolo 12-*bis* del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) “fondo riservato”: il fondo aperto e chiuso la cui partecipazione è riservata ad investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) “fondo speculativo”: il fondo il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli previsti per i fondi di investimento, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) “funzione di *risk management*”: la funzione di cui all'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;

- k) "gruppo assicurativo": il gruppo di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
- l) "impresa": l'impresa di assicurazione con sede legale in Italia o con sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- m) "ISVAP" o "Autorità ovvero "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- n) "mercato regolamentato": un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- o) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie nella Repubblica di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- p) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- q) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i Fondi comuni di investimento e le Sicav;
- r) "OICR armonizzati": i fondi comuni di investimento e le SICAV, rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611 CEE e successive modifiche ed integrazioni, che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento;
- s) "OICR aperti non armonizzati": gli OICR aperti diversi da quelli armonizzati;
- t) "partecipazioni": i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra società i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno il 10% del capitale della società partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- u) "polizze di tipo previdenziale": le forme pensionistiche individuali attuate mediante i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- v) "sede secondaria": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
- w) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
- x) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti

all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

- y) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
- z) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- aa) "strumenti finanziari": gli strumenti definiti all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- bb) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti definiti all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- cc) "testo unico dell'intermediazione finanziaria" (TUF): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- dd) "testo unico bancario" (TUB): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- ee) "titoli assegnati al comparto durevole": i titoli che sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
 - b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Parte II

Linee guida in materia di investimenti

Titolo I – Politica degli investimenti

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 4

(Principi generali nella gestione degli investimenti)

1. Le imprese definiscono, in funzione della **natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività aziendale svolta**, politiche di investimento sull'intero patrimonio coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attivi idonei e sufficienti a coprire le passività, **nonché la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad una adeguata diversificazione e dispersione degli stessi**.
- 1bis. **Nel caso sussista un conflitto di interessi nell'attività di investimento, l'impresa assicura che l'investimento sia effettuato nel miglior interesse degli assicurati e dei beneficiari.**
2. Le politiche di investimento sono adottate tenendo conto che agli attivi a copertura delle riserve tecniche si applicano i limiti previsti dalla Parte III del presente Regolamento.

Capo II – Ruolo degli organi sociali

Art. 5

(Organo amministrativo)

1. Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile l'organo amministrativo definisce, con la delibera di cui all'articolo 8, la politica degli investimenti prevista dall'articolo 4 e ne valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza in relazione alla complessiva attività svolta dall'impresa, alla tolleranza al rischio ed al livello di patrimonializzazione posseduto.
2. L'organo amministrativo assicura, anche con riguardo alle attività esternalizzate, la conformità della gestione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla politica di gestione degli investimenti e dei rischi adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio derivanti dalle scelte d'investimento effettuate anche in strumenti finanziari derivati.
3. L'organo amministrativo richiede di essere informato, secondo scadenze fissate in base alla complessità della gestione del portafoglio, sulle esposizioni e sui rischi degli investimenti e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, impartendo le direttive per l'adozione di misure correttive. L'informativa è resa attraverso l'impiego di una reportistica adeguata, che permetta una corretta valutazione dell'effettivo livello di rischio cui è esposta l'impresa. Specifica e separata evidenza è fornita con riguardo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati nonché sulle esposizioni individuali di importo rilevante, tenuto conto delle correlazioni con gli altri strumenti finanziari in portafoglio.

Art. 6

(Alta direzione)

1. L'alta direzione è responsabile, sulla base delle direttive impartite dall'organo amministrativo, dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio della politica degli investimenti. In particolare, l'alta direzione, nel rispetto della delibera di cui all'articolo 8 e dei criteri dettati dal Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008:
 - a) attua gli obiettivi di investimento fissati dall'organo amministrativo. A tal fine sono individuati nel dettaglio, anche con il contributo della funzione di *risk management*, gli investimenti ammissibili, ivi inclusi i prodotti finanziari derivati ed i relativi limiti di investimento, quali quelli riferiti al mercato di negoziazione, al *rating*, all'ammontare della specifica emissione o alla capitalizzazione minima, ai quantitativi di sottoscrizione massimi ed a quelli di concentrazione;
 - b) specifica e formalizza, anche con il contributo della funzione di *risk management*, ogni altra restrizione da assegnare alle strutture operative, quali i limiti di diversificazione, quelli di tolleranza al rischio e quelli che attengono alla delimitazione delle controparti utilizzabili per la negoziazione. In tale ambito, separata e specifica evidenza è fornita con riguardo ai limiti di operatività sugli strumenti finanziari derivati;
 - c) individua, in coerenza con le direttive dell'organo amministrativo, i soggetti autorizzati ad effettuare le transazioni con indicazione dei relativi limiti operativi;
 - d) stabilisce, anche con il contributo della funzione di *risk management*, la reportistica su materie attinenti all'area finanza da impiegare per le comunicazioni periodiche all'organo amministrativo e per quelle da inviare alle unità organizzative interessate;

- e) definisce e rende note alle unità organizzative interessate le procedure operative interne dell'area finanza, con particolare riguardo a quelle relative a:
 - 1) l'impiego di nuove forme di investimento e l'utilizzazione di nuove controparti;
 - 2) l'aggiornamento **della valutazione del merito di credito** degli strumenti in portafoglio;
 - 3) le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui si verifichino superamenti dei limiti operativi assegnati;
 - 4) l'analisi dei rischi e delle esposizioni con individuazione del soggetto responsabile della valutazione;
- f) propone all'organo amministrativo, anche alla luce delle indicazioni della funzione di *risk management*, eventuali modifiche alla politica degli investimenti, anche tenuto conto dell'evolversi delle condizioni di mercato;
- g) da attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti.

Art. 7 (Organo di controllo)

1. La delibera di cui all'articolo 8 è comunicata all'organo di controllo, il quale, nell'ambito della propria attività e nel rispetto delle attribuzioni ad esso assegnate dal Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008:
 - a) verifica che le linee guida di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i) siano coerenti con i parametri di riferimento individuati all'articolo 14 e risultino compatibili con le condizioni attuali e prospettiche di equilibrio economico-finanziario dell'impresa. Inoltre, in sede di adempimenti sul bilancio di esercizio, verifica la conformità degli atti di gestione alle linee guida indicate nella relativa delibera;
 - b) verifica la coerenza del complesso delle operazioni effettuate in strumenti finanziari derivati con le linee di indirizzo fissate in sede di delibera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera j).
2. L'organo di controllo svolge una specifica azione di sorveglianza sulle attività destinate a copertura delle riserve tecniche, con particolare riguardo agli strumenti finanziari. In particolare, l'organo di controllo verifica le procedure amministrative adottate dalla impresa per la movimentazione, custodia e contabilizzazione degli strumenti finanziari, accertando le disposizioni impartite agli enti depositari in ordine all'invio periodico degli estratti conto con le opportune evidenze di eventuali vincoli.
3. In occasione dei periodici accertamenti l'organo di controllo verifica la libertà da vincoli e la piena disponibilità degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche, ricorrendo, anche con metodologie a campione, all'acquisizione di idonee dichiarazioni in tal senso da parte del depositario.
4. L'organo di controllo completa le verifiche sui titoli operando il necessario riscontro con il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.
5. L'organo di controllo segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie riscontrate nell'ambito delle verifiche di cui al presente articolo, sollecitando idonee misure correttive. Tali verifiche e le relative risultanze sono adeguatamente documentate.

Capo III – Delibera quadro sugli investimenti

Art. 8

(Oggetto della delibera)

1. La politica degli investimenti è oggetto di una specifica delibera quadro adottata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno che impartisce, in funzione della **natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta**, le linee guida in materia di investimenti, tenendo conto dei requisiti e dei limiti fissati dal decreto e dal presente Regolamento. Tale delibera, che tiene conto del profilo di rischio delle passività detenute **e del contesto del mercato finanziario** per assicurare la gestione integrata di attivo e passivo, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) determinazione della politica strategica degli investimenti, in termini di composizione del portafoglio investimenti di medio-lungo periodo;
 - b) definizione delle categorie di investimento e dei relativi limiti in relazione all'area geografica, ai mercati, ai settori, alle controparti e alle valute di denominazione;
 - c) limiti di tolleranza allo scostamento dai limiti fissati alla lettera b);
 - d) definizione dei limiti di concentrazione per singolo emittente o per gruppo;
 - e) definizione dei criteri di selezione degli investimenti, **ivi inclusa l'indicazione delle condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attivi**, nonché dei limiti e delle condizioni relative alle operazioni consentite sui titoli in portafoglio;
 - f) limiti e condizioni all'investimento in categorie di attivi caratterizzati da una scarsa liquidità o per i quali non è possibile disporre di valutazioni affidabili ed indipendenti;
 - g) indicazioni sulle metodologie di valutazione e di misurazione dei rischi d'investimento definite nell'ambito del processo di gestione dei rischi;
 - h) tempistica delle analisi sull'andamento degli investimenti e tempistica dell'informativa all'organo amministrativo;
 - i) individuazione delle caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti relativi agli investimenti ad utilizzo durevole e non durevole, al fine dell'assegnazione dei titoli nei rispettivi comparti. In particolare, sono specificate le linee guida per operare la classificazione dei titoli del comparto durevole e non durevole in conformità con quanto previsto nell'articolo 14;
 - j) politiche generali di impiego degli strumenti finanziari derivati, ivi compresi i prodotti strutturati, che tengano conto della complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria, attuale e prospettica, dell'impresa. In particolare sono specificate le finalità, le modalità operative e i limiti di utilizzazione, ivi incluso il livello di tolleranza ai rischi sulle posizioni assunte e sul complessivo portafoglio gestito, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra gli strumenti medesimi e le attività/passività detenute.
2. Le linee di indirizzo fissate nella delibera di cui al comma 1 sono formalizzate e rese note a tutti coloro che operano nell'area investimenti e nelle altre aree ad essa connesse.

Art. 9
(Obblighi informativi)

1. Le imprese trasmettono all'ISVAP, entro 15 giorni dalla relativa adozione, una copia del verbale contenente la delibera di cui all'articolo 8. Entro i medesimi termini sono trasmesse all'ISVAP le successive modifiche.

Titolo II – Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi sugli investimenti

Art. 10
(Sistema dei controlli interni sull'area patrimoniale e finanziaria)

1. Fermo quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, le attività di controllo interno dell'area patrimoniale e finanziaria riguardano, almeno i seguenti profili:
 - a) verifiche indipendenti sui prezzi e sui tassi comunicati ed applicati dagli operatori esterni;
 - b) conformità delle transazioni ai termini e alle condizioni di mercato prevalenti;
 - c) conformità dell'attività d'investimento ai criteri di investimento e di esposizione al rischio definiti nei regolamenti dei contratti assicurativi dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, anche nel caso in cui la gestione del patrimonio sia affidata a soggetti terzi.
2. L'impresa prevede la produzione di *report* tempestivi sull'attività di investimento da cui risulta in maniera esauriente l'operatività posta in essere.
3. I *report* periodici all'alta direzione, la cui frequenza è funzione della dimensione, natura e complessità dell'attività svolta, includono informazioni almeno sui seguenti aspetti:
 - a) descrizione dell'attività di investimento posta in essere nel periodo di riferimento;
 - b) investimenti in essere distintamente per tipologia di attivo, con separata evidenza delle posizioni aperte in strumenti finanziari derivati, specificando, in tale ultimo caso, gli attivi o i portafogli utilizzati per la loro copertura, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b);
 - c) passività in essere alla fine di ciascun periodo di riferimento;
 - d) esposizione creditizia per controparti.
4. L'alta direzione riporta all'organo amministrativo, secondo la modalità e la frequenza da quest'ultimo stabilite, sulle risultanze dell'attività di investimento, sul monitoraggio delle esposizioni ai rischi nonché sull'efficacia e adeguatezza della gestione finanziaria.

Art. 11

(Sistema di gestione dei rischi di investimento)

1. Fermo quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, le imprese si dotano di sistemi informativi e di tecniche di analisi che permettono di valutare i rischi di investimento assunti; il livello di complessità di tali sistemi è commisurato alla **portata** e alla natura delle esposizioni.
 2. Specifiche procedure di analisi prospettiche quantitative sono previste per le attività di investimento maggiormente rischiose e comunque per i rischi derivanti dall'investimento in:
 - a) strumenti finanziari derivati, ivi inclusi i prodotti strutturati;
 - b) titoli di debito derivanti da operazioni di cartolarizzazione;
 - c) OICR non armonizzati, fondi riservati e fondi speculativi;
 - d) **attività occasionali.**
- 2bis. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, l'impresa assicura la piena comprensione dei rischi dell'investimento e l'allineamento dei propri interessi con quelli del soggetto erogatore o promotore degli strumenti.**
Prima di realizzare ogni attività d'investimento di natura occasionale, le imprese devono valutare almeno la propria capacità di gestire l'investimento, i rischi specifici ad esso correlati, la sua coerenza con gli interessi dei beneficiari e degli assicurati, nonché l'impatto dell'investimento sulla qualità, sicurezza, rendimento e accessibilità sull'intero portafoglio gestito.

3. Le imprese, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, oltre al possibile utilizzo di informazioni fornite da soggetti terzi, quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali e organismi di valutazione dell'affidabilità, adottano propri strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le medesime sono esposte. Nell'ambito di tale valutazione le imprese definiscono i principali indicatori del rischio tenendo conto della propria politica di gestione dei rischi d'investimento, della strategia d'impresa e dell'affidabilità dei soggetti incaricati della custodia degli attivi¹.
4. In relazione alla necessità di valutare compiutamente il rischio di investimento in presenza di attivi complessi, quali strumenti finanziari derivati, strutturati e OICR, le imprese effettuano un'attenta valutazione degli stessi anche attraverso l'analisi degli attivi sottostanti e dei gestori dei fondi. Una compiuta valutazione del rischio di investimento è altresì necessaria in presenza di mercati caratterizzati da un contenuto livello di trasparenza².
5. Le imprese limitano l'investimento ai soli attivi per i quali sia possibile identificare, misurare, monitorare e gestire i relativi rischi³.

Art. 12

(Attività della funzione di risk management nell'area patrimoniale e finanziaria)

1. Nell'ambito della gestione patrimoniale e finanziaria, la funzione di risk management:
 - a) concorre alla definizione del sistema di gestione dei rischi di investimento e dei limiti di investimento assegnati alle strutture operative;
 - b) concorre alla definizione dei limiti di allocazione degli investimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e ne valuta periodicamente l'adequatezza, anche sulla base di analisi di stress test, verificando che le scelte di investimento siano appropriate in relazione agli scenari prefigurati;
 - c) definisce le metodologie da impiegare per la valutazione delle attività finanziarie e del relativo grado di sicurezza, con particolare riguardo agli attivi complessi⁴;
 - d) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi dell'area patrimoniale e finanziaria.
2. La funzione di risk management informa periodicamente del suo operato l'alta direzione e l'organo amministrativo. A tal fine fornisce informazioni aggregate e di dettaglio che permettono di valutare la sensibilità dell'impresa ai cambiamenti delle condizioni di mercato e degli altri fattori di rischio legati all'investimento; specifiche informazioni sono fornite sull'esposizione in strumenti finanziari derivati.
3. La frequenza dell'informativa deve essere tale da consentire agli organi aziendali di apprezzare tempestivamente l'evoluzione delle esposizioni e dei rischi gravanti sul patrimonio aziendale nonché le relative conseguenze sulla solvibilità.

¹ Comma aggiunto dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

² Comma aggiunto dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

³ Comma aggiunto dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

⁴ Lettera inserita dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

Titolo III – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

Art. 13

(Operazioni su strumenti finanziari derivati)

1. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è coerente con i principi di sana e prudente gestione dell'impresa **di cui all'articolo 4.**
2. L'esposizione ai rischi di mercato ottenuta con un utilizzo di strumenti finanziari derivati è equivalente a quella ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. Le operazioni su strumenti finanziari derivati sono ammesse quando:
 - a) sono effettuate secondo modalità ed importi coerenti con la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
 - b) gli strumenti finanziari derivati sono coperti; l'impresa è in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati stessi;
 - c) non comportino un rischio d'investimento, nelle sue diverse configurazioni, di entità rilevante e comunque l'impresa sia in possesso di un'eccedenza di margine di solvibilità, al netto di eventuali impegni già presenti, di ammontare prudenzialmente adeguato rispetto al rischio medesimo;
 - d) il valore complessivo degli impegni e, nel caso di opzioni acquistate, dei premi pagati, riconducibili ad operazioni non aventi finalità di riduzione del rischio di investimento è contenuto entro un'aliquota non rilevante del totale degli investimenti in strumenti finanziari dell'impresa;
 - e) sia stato adottato un adeguato sistema di registrazioni che consenta la continua misurazione delle posizioni.
- 2 bis. Quando l'impresa ricorre a strumenti finanziari derivati per contribuire a ridurre i rischi o per agevolare la gestione efficace del portafoglio, come definita all'articolo 33, dispone di evidenze che comprovino l'effettivo trasferimento dei rischi ed il miglioramento del livello di qualità, sicurezza, liquidità o profittabilità del portafoglio stesso attraverso l'utilizzo di detti derivati.**
3. Nel caso di utilizzo di strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati sono soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
 - a) la negoziazione avviene su mercati che offrono adeguate garanzie di liquidazione delle posizioni assunte senza scostamenti significativi di valore rispetto alla loro valutazione teorica corrente;
 - b) i contratti sono conclusi con controparti **classificate di qualità creditizia adeguata (investment grade)**, abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero, avuto riguardo al grado di concentrazione degli impegni ed al rischio di ciascuna controparte;
 - c) il valore degli impegni sottostanti è oggetto di valutazione affidabile, verificabile con tempistica coerente con la natura dello strumento e con la complessiva attività posta in essere dall'impresa.

Art. 14

(Classificazione del portafoglio titoli)

1. La classificazione dei titoli è effettuata sulla base di un criterio funzionale che tenga conto della destinazione, ad uso durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione del portafoglio ed in conformità con il quadro gestionale complessivo dell'impresa e con gli impegni assunti, prendendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall'impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente.
2. Nel comparto degli investimenti durevoli possono essere compresi, oltre ai titoli che l'impresa intende detenere fino a scadenza, anche quelli che costituiscono un investimento strategico a lungo termine. Le quote di OICR e l'investimento in azioni non strategiche non costituiscono un investimento di carattere durevole, salvo diversa evidenza, fornita nella delibera di cui all'articolo 8, della loro attitudine a costituire un investimento di carattere durevole.
La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche, ovvero l'assegnazione alle gestioni separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, non è di per sé sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole.
3. I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole non possono formare oggetto di operazioni di compravendita.

Art. 15

(Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14, comma 3, le operazioni riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole sono ricondotte a situazioni che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà. Variazioni del valore corrente dei titoli, indotte dalle normali dinamiche dei mercati finanziari, non configurano circostanze eccezionali.
2. Le operazioni di importo significativo di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell'impresa, non richiedono l'assunzione di una nuova deliberazione allorché non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti. In caso contrario è necessaria l'assunzione di una nuova deliberazione che indica le ragioni giustificative delle variazioni da apportare.
3. Il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro sono contabilizzati al valore risultante dall'applicazione, alla data dell'operazione, delle regole valutative del comparto di provenienza.

Parte III

Disposizione in materia di copertura delle riserve tecniche

Titolo I – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita di cui all'articolo 36 del decreto

Art. 16

(Attività ammissibili)

1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. **Fermi restando i principi generali di cui al precedente articolo 4**, nella scelta degli attivi l'impresa tiene

conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte, **ivi inclusa la natura e la durata delle stesse.**

Gli attivi sono classificati nelle categorie di cui al comma 2 avuto riguardo alle loro caratteristiche economico/finanziarie e ai relativi profili di rischio, indipendentemente dalla denominazione dell'attivo e dalla sua classificazione formale.

2. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto, coprono le riserve tecniche utilizzando attività comprese nelle seguenti categorie:
 - Investimenti (categoria A)
 - Crediti (categoria B)
 - Altri Attivi (categoria C)
 - Depositi (categoria D)

Art. 17

(Categoria A - Investimenti)

1. La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili

La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che, oltre a rispettare le condizioni previste per i titoli strutturati, abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione e siano in possesso di un *rating* della categoria *investment grade*, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine, rilasciato da almeno una primaria agenzia di *rating*, a condizione che nessun'altra agenzia primaria abbia attribuito una valutazione inferiore.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A1.1a) *Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.*

A1.1b) *Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato.*

A1.2a) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato.*
La classe comprende anche i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, negoziati in un mercato regolamentato.

A1.2b) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*

La classe comprende anche i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma che prevedano prelevamenti soggetti a limiti di tempo

superiori a 15 giorni nonché i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, non negoziati in un mercato regolamentato.

A1.2c) *Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire⁵.*

A1.3) *Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno.*

A1.4) *Quote di OICR armonizzati.*

La classe comprende le quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Le quote di OICR armonizzati per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente sono ricomprese nella classe A3.3).

A1.5) *Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli.*

Tali operazioni rispettano le seguenti condizioni:

- hanno ad oggetto titoli ammissibili a copertura delle riserve tecniche;
- sono concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente all'OCSE, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;
- hanno una durata non superiore a 6 mesi.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A1.8) *Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche.*

La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi su titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

A2) **Prestiti**

Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali.

Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fidejussioni che prevedono la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni".

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

⁵ Classe di attività aggiunta dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili

La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario.

Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) *Azioni negoziate in un mercato regolamentato.*

A3.1b) *Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*

A3.3) *Quote di OICR armonizzati.*

La classe comprende le quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario. Tale classe comprende anche le quote di OICR armonizzati per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A3.4) *Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi negoziate in un mercato regolamentato.*

La classe comprende i fondi situati in uno Stato membro ed i fondi di diritto estero, qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

A4) Comparto immobiliare

La macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni e fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) *Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche.*

Tali attivi sono considerati al netto delle relative quote di ammortamento.

A4.2) *Beni immobili concessi in leasing.*

All'atto dell'invio degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto, l'importo di tali attivi è ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in *leasing*.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

A4.3) *Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso*

industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili è determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti non sono considerati passività della società immobiliare.

Fermo restando il rispetto delle predette condizioni, sono ammesse nella categoria anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50% del capitale sociale della società immobiliare.

A4.4) Quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro.

La classe comprende le quote di OICR di diritto italiano istituiti con la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni o di OICR di diritto estero dello stesso tipo, soggetti ad equivalente regolamentazione purché situati in uno Stato membro.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire

A5) Investimenti alternativi

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, in azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché in fondi riservati e speculativi.

Tali OICR, ivi inclusi i fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi, sono ammessi se:

- 1) di diritto italiano, qualora emessi ai sensi del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- 2) di diritto estero, qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia;
- 3) di diritto estero e non autorizzati alla commercializzazione in Italia, qualora insediati in Paesi dell'Unione Europea e rispettino comunque le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 42 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Nel caso di cui al punto 3), l'organo amministrativo, prima di procedere all'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, individua con apposita delibera l'unità organizzativa deputata a verificare la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dalle imprese. Alle comunicazioni periodiche all'ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) *Quote di OICR aperti non armonizzati che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.*

A5.1b) *Quote di OICR aperti non armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario.*

La classe accoglie anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) *Investimenti in quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi mobiliari riservati.*

Sono ammessi in tale classe i fondi mobiliari chiusi, i fondi mobiliari riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate collegate a tali attivi, purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

A5.2b) *Investimenti in fondi mobiliari ed immobiliari speculativi.*

Sono ammesse in tale classe, per l'intero ammontare, anche le obbligazioni strutturate collegate a fondi mobiliari ed immobiliari speculativi, purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

I fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato nonché i fondi mobiliari riservati ed i fondi mobiliari ed immobiliari speculativi sono ammessi, direttamente o indirettamente, nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L'esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire. *Tale limite è elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche⁶.*

Le classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 35% della macroclasse A3).

Art. 18

(Categoria B - Crediti)

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

B1) *Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

La macroclasse comprende i crediti verso i riassicuratori derivanti da operazioni di riassicurazione che hanno comportato un effettivo trasferimento del rischio assicurativo, esigibili da meno di 18 mesi.

B2) *Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

B3.1) *Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

⁶ Periodo aggiunto dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di 3 mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

B3.2) *Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di 3 mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

B4) *Anticipazioni su polizze.*

B5) *Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.*

Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B6) *Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie.*

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B7) *Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa.*

Tali crediti sono ammessi nel limite del 5% delle riserve tecniche da coprire, a condizione che la società incaricata della gestione accentrata della tesoreria di gruppo sia soggetta a vigilanza prudenziale.

2. I crediti sono valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. Gli attivi compresi nella categoria B), unitamente a quelli inclusi nella categoria C) ad eccezione di quelli di cui alla macroclasse C3), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 19

(Categoria C – Altri Attivi)

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

C1) *Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30% del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C2) *Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10% del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C3) *Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche, nei limiti del 90% del loro ammontare.*

La macroclasse comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali, calcolate nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e nella misura in cui l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento siano coerenti con il metodo di calcolo delle riserve.

C4) *Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30% del loro ammontare.*

C5) *Interessi reversibili.*

Tale macroclasse è ammessa nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

2. Le attività comprese in tale categoria, ad eccezione di quelle di cui alla macroclasse C3) ed unitamente a quelle incluse nella categoria B), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 20 (Categoria D – Depositi)

1. La categoria comprende i depositi bancari ed i depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie. Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.
2. Sono ammessi unicamente i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori o uguali a 15 giorni.
3. Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su strumenti finanziari derivati.

Art. 21 (Limiti comuni a più classi di attività)

1. E' fatto divieto alle imprese di investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:
 - a) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti attività complessivamente considerate:
 - azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 17, classi A1.2a), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A1.5), A3.1a) ed A3.1b) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20% del capitale sociale della società emittente. Per valore dell'investimento si intende il valore nominale dello stesso;
 - mutui e prestiti di cui all'articolo 17, macroclasse A2), concessi ad uno stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad una Autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.Tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi.
 - b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'articolo 17, classi A1.1b), A1.2b) con esclusione dei depositi

bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).

2. Gli investimenti di cui all'articolo 17, classi A1.2b), A1.3), A2) ed A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Titolo II – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita di cui all'articolo 37 del decreto

Art. 22

(Attività ammissibili)

1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. **Fermi restando i principi generali di cui al precedente articolo 4**, nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte, **ivi inclusa la natura e la durata delle stesse**.

Gli attivi sono classificati nelle categorie di cui al comma 2, avuto riguardo alle loro caratteristiche economico/finanziarie e ai relativi profili di rischio, indipendentemente dalla denominazione dell'attivo e dalla sua classificazione formale.

2. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati all'articolo 2, comma 3, del decreto coprono le riserve tecniche utilizzando attività comprese nelle seguenti categorie:
 - Investimenti (categoria A)
 - Crediti (categoria B)
 - Altri Attivi (categoria C)
 - Depositi (categoria D)

Art. 23

(Categoria A - Investimenti)

1. La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili

La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che, oltre a rispettare le condizioni previste per i titoli strutturati, abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione e siano in possesso di un *rating* della categoria *investment grade*, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine, rilasciato da almeno una primaria agenzia di *rating*, a condizione che nessun'altra agenzia primaria abbia attribuito una valutazione inferiore.

Tali attività, unitamente a quelle incluse nella classe di attività A5.1a), sono complessivamente ammesse nel limite massimo dell'85% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

- A1.1a) *Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.*
- A1.1b) *Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato.*
- A.1.2a) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;*
La classe comprende anche i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, negoziati in un mercato regolamentato.
- A.1.2b) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*
La classe comprende anche i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma, che prevedano prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a 15 giorni, nonché i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, non negoziati in un mercato regolamentato.
- A1.2c) *Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*
La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire⁷.
- A1.3) *Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno.*
- A1.4) *Quote di OICR armonizzati.*
La classe comprende le quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Le quote di OICR armonizzati per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente, sono ricomprese nella classe A3.2).
- A1.5) *Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli.*
Tali operazioni rispettano le seguenti condizioni:
- hanno ad oggetto titoli ammissibili a copertura delle riserve tecniche;
 - sono concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente all'OCSE, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario ovvero

⁷ Classe di attività aggiunta dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;

- hanno una durata non superiore a 6 mesi.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A1.8) *Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche.*

La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi su titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

A2) Prestiti

Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali.

Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fidejussioni che prevedono la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni".

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili

La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario.

Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) *Azioni negoziate in un mercato regolamentato.*

A3.1b) *Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*

A3.3) *Quote di OICR armonizzati.*

La classe comprende le quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario. Tale classe comprende anche le quote di OICR armonizzati per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A3.4) *Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi negoziate in un mercato regolamentato.*

La classe comprende i fondi situati in uno Stato membro ed i fondi di diritto estero che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte della Banca d'Italia.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

A4) Comparto immobiliare

La macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili. Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni e fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) *Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche.*

Tali attivi sono considerati al netto delle relative quote di ammortamento.

A4.2) *Beni immobili concessi in leasing.*

All'atto dell'invio degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto, l'importo di tali attivi è ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in *leasing*.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

A4.3) *Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.*

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili è determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti non sono considerati passività della società immobiliare.

Fermo restando il rispetto delle predette condizioni, sono ammesse nella categoria anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50% del capitale sociale della società immobiliare.

A4.4) *Quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro.*

La classe comprende le quote di OICR di diritto italiano istituiti con la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni o di OICR di diritto estero dello stesso tipo soggetti ad equivalente regolamentazione purché situati in uno Stato membro.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

A5) *Investimenti alternativi.*

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, in azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi riservati e speculativi.

Tali OICR, ivi inclusi i fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato nonché i fondi riservati e speculativi, sono ammessi se:

- 1) di diritto italiano, qualora emessi ai sensi del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- 2) di diritto estero, qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia;
- 3) di diritto estero e non autorizzati alla commercializzazione in Italia, qualora insediati in Paesi dell'Unione Europea e rispettino comunque le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Nel caso di cui al numero 3), l'organo amministrativo, prima di procedere all'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, individua con apposita delibera l'unità organizzativa deputata a verificare la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dall'impresa. Alle comunicazioni periodiche all'ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) *Quote di OICR aperti non armonizzati che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.*

A5.1b) *Quote di OICR aperti non armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario.*

La classe comprende anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) *Investimenti in quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi mobiliari riservati.*

Sono ammessi in tale classe i fondi mobiliari chiusi, i fondi mobiliari riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate collegate a tali attivi, purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

A5.2b) *Investimenti in fondi mobiliari ed immobiliari speculativi.*

Sono ammesse in tale classe, per l'intero ammontare, anche le obbligazioni strutturate collegate a fondi mobiliari ed immobiliari speculativi purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

I fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato nonché i fondi mobiliari riservati ed i fondi mobiliari ed immobiliari speculativi sono ammessi, direttamente o indirettamente, nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L'esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire. *Tale limite è elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore*

delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche⁸.

La classe di attività A5.1a) concorre nel limite massimo complessivo dell'85% della macroclasse A1).

Le classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 25% della macroclasse A3).

Art. 24
(Categoria B - Crediti)

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi di attività:

B1) *Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

La macroclasse comprende i crediti verso i riassicuratori derivanti da operazioni di riassicurazione che hanno comportato un effettivo trasferimento del rischio assicurativo, esigibili da meno di 18 mesi.

B2) *Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

B3.1) *Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di 3 mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

B3.2) *Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di 3 mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

B4) *Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione*

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.

B5) *Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.*

Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B6) *Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie.*

Tale macroclasse comprende i crediti verso i fondi di garanzia come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

⁸ Periodo aggiunto dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

B7) *Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa.*

Tali crediti sono ammessi nel limite del 5% delle riserve tecniche da coprire, a condizione che la società incaricata della gestione accentrata della tesoreria di gruppo sia soggetta a vigilanza prudenziale.

2. I crediti sono valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. Gli attivi compresi in tale categoria, ad eccezione di quelli di cui alla macroclasse B1) ed unitamente a quelli inclusi nella categoria C), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 25

(Categoria C – Altri Attivi)

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

C1) *Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30% del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C2) *Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10% del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C3) *Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90% del loro ammontare.*

La macroclasse comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali, nella misura in cui l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento siano coerenti con il metodo di calcolo delle riserve tecniche.

C4) *Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30% del loro ammontare.*

2. Le attività comprese in tale categoria, unitamente a quelle incluse nella categoria B) ad eccezione di quelle di cui alla macroclasse B1), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 26

(Categoria D – Depositi)

1. La categoria comprende i depositi bancari ed i depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie. Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.

2. Sono ammessi unicamente i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori o uguali a 15 giorni.
3. Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su strumenti finanziari derivati.

Art. 27

(Limiti comuni a più classi di attività)

1. E' fatto divieto alle imprese di investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:
 - a) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti attività complessivamente considerate:
 - azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 23, classi A1.2a), A1.2b), con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A1.5), A3.1a) ed A3.1b) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20% del capitale sociale della società emittente. Per valore dell'investimento si intende il valore nominale dello stesso;
 - mutui e prestiti di cui all'articolo 23, macroclasse A2), concessi ad uno stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad una Autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi.
 - b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'articolo 23, classi A1.1b), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).
2. Gli investimenti di cui all'articolo 23, classi A1.2b), A1.3), A2) ed A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Titolo III – Disposizioni comuni in materia di ammissibilità e di valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 37 del decreto

Capo I – Criteri di investimento e di valutazione

Art. 28

(Criteri generali)

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono di piena e libera proprietà dell'impresa nonché liberi da vincoli o gravami di qualsiasi natura. Tali attivi sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1, è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono destinate a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.
3. I valori mobiliari non negoziati in un mercato regolamentato di cui ai punti A1.1b), A1.2b) ed A3.1b) degli articoli 17 e 23, con l'esclusione delle azioni emesse da imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se realizzabili a breve. Per realizzabilità a breve si intende la possibilità concreta di negoziare i suddetti valori in un mercato non regolamentato sufficientemente liquido.
4. Fermi restando i criteri di valutazione indicati al comma 1, laddove non diversamente disposto nella descrizione delle singole attività, queste ultime sono valutate, ai fini della copertura delle riserve tecniche, secondo gli stessi criteri adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
5. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa può ridurre il valore degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche. Tale riduzione può, tra l'altro, essere richiesta nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli attivi.
6. Le imprese provvedono alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza, ai sensi degli articoli 31 e 32. Secondo tale principio, è necessaria la correlazione, in termini di valuta, tra gli impegni tecnici e le attività a copertura, in modo da assicurare che, a variazioni del valore degli impegni, dovute ad oscillazione del corso dei cambi, corrispondano equivalenti variazioni del valore delle attività a copertura.
7. Il principio contenuto nell'articolo 29, comma 1, si applica anche in relazione alla verifica della corretta applicazione delle regole sulla congruenza.
8. *I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero⁹.*
9. *I titoli emessi da Stati dell'Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero¹⁰.*

Art. 29

(Localizzazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche)

1. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, le imprese possono localizzare gli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta delle imprese, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte di tale attivi in uno Stato terzo.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori destinati a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto all'articolo 30, comma 5.

⁹ Comma aggiunto dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

¹⁰ Comma aggiunto dal provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012.

3. Per la localizzazione degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche delle sedi secondarie nella Repubblica di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 30

(Inosservanza delle disposizioni e poteri dell'ISVAP)

1. Le attività diverse da quelle indicate nei Titoli I e II o le cui caratteristiche non soddisfino i criteri di investimento e di valutazione di cui all'articolo 28, non sono considerate idonee alla copertura delle riserve tecniche, così come le quote in eccesso rispetto ai limiti massimi stabiliti nei predetti Titoli.
2. L'ISVAP, ove accerti che per uno o più attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche non siano state osservate le regole previste dai Titoli I e II, comunica all'impresa l'impossibilità degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
3. In circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, investimenti in categorie di attivi diverse da quelle indicate nei Titoli I e II.
4. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui ai Titoli I e II, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata.
5. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

Art. 31

(Deroghe al rispetto del principio della congruenza)

1. Le imprese coprono le riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza di cui all'articolo 40 del decreto.
2. E' consentito derogare al principio di cui al comma 1:
 - a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa disponga di attività espresse in una determinata valuta per un importo non eccedente il 7% delle attività espresse in altre valute;
 - b) qualora le obbligazioni o gli impegni risultino esigibili in una valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della valuta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;
 - c) nei limiti del 20% delle obbligazioni o degli impegni esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalità degli attivi espressi nelle diverse valute deve essere pari alla totalità delle obbligazioni esigibili nelle diverse valute.

3. Il principio di cui al comma 1 è rispettato anche quando l'impresa dispone di attività espresse in valuta diversa rispetto alle obbligazioni o agli impegni assunti a condizione che utilizzi strumenti finanziari derivati idonei a soddisfare tale principio, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 33, comma 1, lettera a), punto i). Questi ultimi strumenti soddisfano inoltre le seguenti condizioni:
 - a) sono conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale su base individuale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero;
 - b) qualora non negoziati su mercati regolamentati, offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte ed i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea o del "Gruppo dei 10" (G10), alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie agenzie di *rating*, oppure da almeno una primaria agenzia di *rating* a condizione che nessun'altra agenzia primaria abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari ad "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine.

Art. 32

(Regole sulla congruenza per le imprese che esercitano attività assicurativa diversa dall'assicurazione sulla vita)

1. Alle imprese che esercitano attività assicurativa diversa dall'assicurazione sulla vita si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono libere di erogare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in euro:
 - a) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 - limitatamente alla responsabilità civile del produttore - di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto;
 - b) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti in altri rami dell'articolo 2, comma 3, del decreto quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dell'articolo 40 del decreto.
3. Quando dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dell'articolo 40 del decreto e del comma 2, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.
4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

Capo II – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati in relazione agli attivi a copertura delle riserve tecniche

Art. 33

(Condizioni per l'utilizzo)

1. Fermo quanto indicato nella Parte II, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche, alle seguenti condizioni:

- a) la finalità sia quella di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. In particolare:
 - i. le operazioni di riduzione del rischio di investimento sono quelle effettuate al fine di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività da avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato; l'intento di copertura è documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in base ad una elevata correlazione tra le caratteristiche finanziarie delle attività/passività coperte e quelle degli strumenti finanziari derivati;
 - ii. le operazioni finalizzate ad una gestione efficace del portafoglio sono quelle che, nel quadro della gestione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio, sono effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non devono generare un incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso, l'incremento medesimo deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. L'intento di gestione efficace è documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in base ad una evidente connessione con gli strumenti finanziari in portafoglio. Rientrano in tale categoria anche le operazioni effettuate esclusivamente per acquisire strumenti finanziari. Le caratteristiche finanziarie di queste ultime operazioni devono evidenziare chiaramente l'intento perseguito;
- b) mostrano una evidente connessione tecnico-finanziaria con attivi destinati a copertura delle riserve tecniche ovvero da destinare a tale scopo nell'ipotesi di operazioni effettuate per acquisire strumenti finanziari;
- c) i valori sottostanti sono costituiti da attivi ammissibili ai fini della copertura delle riserve tecniche o da indici basati su tale tipologia di attivi.

Art. 34 (Criteri di valutazione)

1. Il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, fatta eccezione per quelli inclusi negli strumenti finanziari di cui agli articoli 17, comma 1, punti A1.2.a), A1.2.b), A5.2.a), A5.2.b), e 23, comma 1, punti A1.2.a), A1.2.b), A5.2.a), A5.2.b), non è ammesso a copertura delle riserve tecniche.
2. Il valore degli strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 33 è preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi.
3. In presenza di posizioni su strumenti finanziari derivati che risultano aperte alla data di redazione del bilancio, gli eventuali margini positivi, in relazione al loro valore di mercato, possono essere considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a detti strumenti, nel caso e nei limiti in cui tali margini compensano, in tutto o in parte, le svalutazioni operate sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio. Nel caso di margini negativi, essi sono considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a tali strumenti, nel caso e nei limiti dell'eventuale ripresa di valore operata sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio.
4. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari derivati che rappresentano attività o passività dell'impresa sono in ogni caso coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.

Titolo IV - Obblighi informativi

Art. 35

(Comunicazioni periodiche relative alla copertura delle riserve tecniche del lavoro diretto)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto le imprese comunicano all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione degli investimenti e delle attività a copertura delle riserve tecniche iscritte nel registro, utilizzando i modelli di cui allegato 3:
 - Modello 1, con gli allegati A e B, per le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto;
 - Modello 2, per le attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del decreto;
 - Modello 3, per gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello stato patrimoniale;
 - Modello 4, con l'allegato A, per le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 37 del decreto.
2. I modelli, da trasmettere in unica copia, sono sottoscritti dal rappresentante legale della società o dai soggetti autorizzati nonché, con riferimento alle riserve tecniche dei rami vita, dall'attuario di cui all'articolo 31 del decreto.
3. Le imprese trasmettono, esclusivamente in via informatica, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'elenco analitico:
 - delle attività comprese nella categoria A) destinate a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto;
 - delle attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del decreto;
 - degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, distintamente per ciascuna sezione, fondo pensione e linea d'investimento;
 - delle attività comprese nella categoria A) destinata a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 37 del decreto.
4. Le imprese allegano al bilancio di esercizio i modelli di cui all'allegato 4, contenenti l'indicazione delle attività assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.
5. Le imprese forniscono all'ISVAP, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, la situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine del trimestre di riferimento, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 nonché una nota illustrativa dei risultati conseguiti nel trimestre su operazioni in strumenti finanziari derivati, dell'esposizione complessiva in tali strumenti, dei relativi rischi nonché delle esposizioni individuali di importo rilevante. Specifica evidenza è fornita per le posizioni aperte su contratti derivati collegati a titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche.
6. Le imprese trasmettono all'ISVAP, entro 10 giorni dalla chiusura di ciascun mese, tramite posta elettronica, sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato n. 2, la complessiva esposizione degli investimenti delle classi C.I, C.II.1, C.II.2 e C.III di stato patrimoniale, con esclusione dei depositi presso enti creditizi, depositi presso imprese cedenti e dei finanziamenti nonché con l'indicazione dei relativi valori contabili e correnti rilevati alla

chiusura del periodo di riferimento. Unitamente ai predetti dati le imprese trasmettono i valori mensili e cumulati da inizio anno, dei premi lordi contabilizzati, dell'onere per sinistri, dei riscatti pagati e dei capitali e delle rendite maturate.

7. *Le imprese effettuano la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 4, entro i termini ivi indicati, anche in via informatica, secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP¹¹.*

PARTE IV

Disposizioni finali

Art. 36

(Altre disposizioni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, e fermo restando quanto previsto all'articolo 33, l'impresa può utilizzare strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del decreto, fatta eccezione per ciò che riguarda le riserve tecniche aggiuntive previste al comma 4 del medesimo articolo 41, alle seguenti condizioni:
 - a) che i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
 - b) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie agenzie di rating, oppure da almeno una primaria agenzia di rating a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine;
 - c) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con scadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del decreto, anche in corso di contratto;
 - d) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 2 e 3, il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, che soddisfi le

¹¹ Comma aggiunto dal Provvedimento ISVAP n. 2896 del 26 maggio 2011.

condizioni di cui all'articolo 33, nonché quelle previste al comma 1, è ammesso a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 41 del decreto, fatta eccezione per le riserve tecniche aggiuntive previste all'articolo 41, comma 4 del decreto.

3. Ai fini della copertura delle riserve tecniche gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono valutati secondo i criteri previsti all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 37
(Abrogazioni)

1. *Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:*

- a) *il provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996;*
- b) *il provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996;*
- c) *il provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996 e successive modifiche e integrazioni;*
- d) *il provvedimento ISVAP n. 893 G del 18 giugno 1998;*
- e) *il provvedimento ISVAP n. 981 G del 16 settembre 1998;¹²*
- f) *il provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999;*
- g) *il provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999;*
- h) *il provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004, eccezion fatta per le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1;¹³*
- i) *il provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005¹⁴;*
- j) *il provvedimento ISVAP n. 2530 del 3 luglio 2007, eccezion fatta per le disposizioni contenute nell'articolo 7;¹⁵*
- k) *la circolare ISVAP n. 176/D del 27 aprile 1992¹⁶;*
- l) *la circolare ISVAP n. 358/D del 15 gennaio 1999;*
- m) *la circolare ISVAP n. 394/D del 18 gennaio 2000, limitatamente al paragrafo n. 5, terzo, quinto e sesto alinea;*
- n) *la circolare ISVAP n. 475/D del 27 febbraio 2002;*
- o) *la circolare ISVAP n. 528/D del 9 marzo 2004 limitatamente alle Sezioni 1 e 3.*

Art. 38
(Entrata in vigore)

¹² Lettera aggiunta dal Provvedimento ISVAP n. 2896 del 26 maggio 2011.

¹³ Lettera modificata dal Provvedimento ISVAP n. 2896 del 26 maggio 2011. Si riporta di seguito la precedente versione: "g) *il provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004, eccezion fatta per le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, relative alla tenuta dei relativi registri e prospetti;*".

¹⁴ Lettera modificata dal Provvedimento ISVAP n. 2896 del 26 maggio 2011. Si riporta di seguito la precedente versione: "h) *il provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005, eccezion fatta per le disposizioni contenute nell'articolo 2, relative alla tenuta dei relativi registri e prospetti;*".

¹⁵ Lettera modificata dal Provvedimento ISVAP n. 2896 del 26 maggio 2011. Si riporta di seguito la precedente versione: "i) *il provvedimento ISVAP n. 2530 del 3 luglio 2007;*".

¹⁶ La precedente lettera k) è stata eliminata dal Provvedimento ISVAP n. 2896 del 26 maggio 2011. Si riporta di seguito la lettera eliminata: "k) *la circolare ISVAP n. 345/D del 13 ottobre 1998, limitatamente al paragrafo n. 6;*".

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 8 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Ferme le norme stabilite per i titoli di debito negli articoli 17 e 23, macroclasse. A1), le specifiche condizioni previste nella medesima macroclasse per i titoli strutturati e per i titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione non si applicano ai medesimi titoli se gli stessi sono stati destinati a copertura delle riserve tecniche alla data del 31 dicembre 2010 e a condizione che non superino il limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano ai fini della redazione del bilancio dell'esercizio 2010 ed a partire dalla comunicazione relativa al primo trimestre 2011.

Art. 39
(Pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'Isvap e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

N.	Oggetto	
1	Comunicazioni trimestrali sull'operatività in strumenti finanziari derivati	
2 ¹⁷	Comunicazioni relative al monitoraggio investimenti	
3 ¹⁸	Modello 1	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto; - Allegato A; - Allegato B.
	Modello 2	- Prospetto trimestrale delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 del decreto;
	Modello 3	- Prospetto trimestrale degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello Stato Patrimoniale.
	Modello 4	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 37 del decreto; - Allegato A

¹⁷ Modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2896 del 26 maggio 2011.

¹⁸ Modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2992 del 18 luglio 2012.

4 ¹⁹	Modello 1	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita da allegare al bilancio di esercizio; - Allegato A; - Allegato B.
	Modello 2	- Prospetto dimostrativo delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative alla classe "D.I" dello stato patrimoniale per i contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 del decreto;
	Modello 3	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello Stato Patrimoniale - Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 - Allegato 5
	Modello 4	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami danni da allegare al bilancio di esercizio; - Allegato A

¹⁹ Modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2992 del 18 luglio 2012.

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Roma

Prot. n.	Alle	Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia
All.ti n.		LORO SEDI
	Alle	Imprese capogruppo
		LORO SEDI
	Alle	Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo
		LORO SEDI

Oggetto: *Solvency II* – applicazione degli Orientamenti EIOPA in materia di sistema di *governance*, di valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA), di trasmissione di informazioni alle Autorità Nazionali competenti e di procedura preliminare dei modelli interni.

1. Il 31 ottobre 2013 l'EIOPA ha pubblicato sul proprio sito internet gli "Orientamenti sul sistema di *governance*"¹, gli "Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)"², gli "Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle Autorità nazionali competenti"³ con i relativi Allegati⁴ III, IV, V, VI e gli "Orientamenti sulla procedura preliminare dei modelli interni"⁵.
2. Tali orientamenti (nel prosieguo "lineeguida"), emanati ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 1094/2010 (c.d. Regolamento EIOPA), sono indirizzati alle Autorità di vigilanza nazionali e, in sostanza, anticipano parti del futuro regime di vigilanza prudenziale *Solvency II*. Le lineeguida, al di là degli obiettivi generali di miglioramento dell'efficacia della supervisione, hanno lo scopo di assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che saranno assoggettate al regime *Solvency II* si preparino per tempo alla sua prima applicazione, prevista per il 1° gennaio 2016. Scopo delle linee guida è anche quello di assicurare che l'avvicinamento al nuovo regime *Solvency II* avvenga in maniera armonizzata nei vari Stati membri.

¹https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/System_of_Governance/EIOPA_2013_00200000_IT_TRA.pdf

²https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/ORSA/EIOPA_2013_00190000_IT_TRA.pdf

³https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/Submission_of_Information_to_National_Competent_Authorities/guidelines/EIOPA_2013_00220000_IT_TRA.pdf

⁴<https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-submission-of-information-to-national-competent-authorities/index.html>

⁵https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/Pre_Application_of_Internal_Models/EIOPA_2013_00210000_IT_TRA.pdf

3. Le linee guida contengono indicazioni su quattro diverse aree - tutte ritenute fondamentali ai fini di un'effettiva preparazione al nuovo regime di solvibilità - che dovrebbero essere adottate dalle Autorità Nazionali competenti, sulla base del principio *comply or explain*, a partire dal 1° gennaio 2014.
4. Le linee guida tengono conto del principio di proporzionalità richiamato nella Direttiva *Solvency II* (2009/138/UE) e prevedono che nella loro applicazione si tenga conto della natura, della portata e della complessità dei rischi relativi all'attività dell'impresa/gruppo.
5. Le quattro aree riguardano il sistema di *governance* (comprensivo del sistema di gestione dei rischi interni all'impresa), la valutazione prospettica dei rischi secondo i principi *Solvency II* (cd. FLAOR⁶, basato su principi ORSA), gli obblighi di informativa alle Autorità nazionali (cd. *reporting*) e la fase di procedura preliminare (cd. *pre-application*) per le imprese che intendano utilizzare modelli interni, completi o parziali, per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità in ambito *Solvency II*. Alle imprese capogruppo si applicano le linee guida previste a livello di gruppo, in aggiunta a quelle previste per le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo.
6. Molte linee guida si riferiscono a principi e/o a *good practice* già presenti nel quadro normativo vigente, anche se in alcuni casi si sono rese necessarie alcune integrazioni o precisazioni dei principi contenuti nella normativa secondaria vigente (cfr Regolamento ISVAP n. 20/2008 e Regolamento ISVAP n. 36/2011 *in pubblica consultazione*).
7. Altre linee guida presentano invece elementi di novità e in vario modo implicano la considerazione dei requisiti finanziari che saranno introdotti solo all'atto della entrata in vigore del nuovo regime *Solvency II*. Pur in vigore degli attuali requisiti previsti dal regime *Solvency I*, tali elementi richiedono immediata ed attenta applicazione da parte delle imprese affinché il nuovo regime possa essere concretamente e pienamente attuato a partire dal 1° gennaio 2016.
8. E' quindi di fondamentale importanza che, fin da ora, tutte le imprese esaminino i nuovi aspetti ed effettuino le attività, i calcoli e le valutazioni richieste, considerandone le implicazioni in termini organizzativi e operativi. Ciò dovrà facilitare la programmazione delle modalità di attuazione del complessivo nuovo regime *Solvency II*.
9. Alla luce di tale scenario, l'Istituto richiede alle imprese in indirizzo di mettere in atto le indicazioni contenute nella presente nota. L'Istituto monitorerà la loro applicazione nella regolare attività di vigilanza, in vista del progressivo avvicinamento al nuovo regime.
10. E' utile sottolineare che, in tale contesto, l'applicazione dei requisiti finanziari⁷ *Solvency II* sottesi all'implementazione delle linee guida viene attuata per finalità di preparazione al nuovo regime. L'attività di vigilanza sulle imprese e sui gruppi continuerà ad essere fondata sui requisiti patrimoniali e finanziari del vigente regime *Solvency I*.

⁶ *Forward Looking Assessment of Own Risks* – basato su principi ORSA (*Own risk and Solvency Assessment*)

⁷ Si rammenta che i requisiti finanziari *Solvency II* saranno compiutamente definiti a livello europeo tramite vari atti normativi (atti delegati, standard tecnici...) che saranno emessi nel corso del 2014 e del 2015 dai competenti organi legislativi secondo le procedure applicabili. Nelle more dell'approvazione degli atti normativi, per consentire e supportare l'applicazione concreta degli aspetti quantitativi sottesi delle linee guida, EIOPA intende emanare nei primi mesi del 2014 istruzioni per i calcoli (cd. "specifiche tecniche") cui si fa riferimento anche nella presente lettera.

1. SISTEMA DI GOVERNANCE

11. Le linee guida in materia di *governance* fanno riferimento agli articoli da 40 a 49, 93, 132 e 246 della Direttiva *Solvency II* ed hanno in generale lo scopo di assicurare un buon sistema di *governance* e dei controlli interni, necessario per garantire la sana e prudente gestione delle imprese ed una migliore tutela degli assicurati/danneggiati e dei beneficiari delle prestazioni.
12. Le linee guida ribadiscono la necessità che l'organo amministrativo svolga un ruolo centrale nella gestione dei rischi dell'impresa, agendo in modo informato - anche mediante proattive richieste di informazioni e indicazioni agli altri organi di vertice e alle funzioni aziendali (es. *risk management*) - e assumendo decisioni consapevoli e coerenti con la propensione al rischio dell'impresa.
13. In aggiunta a quanto già previsto nell'attuale normativa nazionale, le linee guida individuano in tale ambito due nuovi aspetti concernenti la costituzione della funzione attuariale e i requisiti di gestione del capitale. Su di essi si richiama in particolare l'attenzione delle imprese.

1.a) Principi e attività di controllo in materia tecnico-attuariale (GL 5, 11, 12, 14, 38-43)⁸

14. La Direttiva *Solvency II* prevede che le imprese costituiscano al loro interno una funzione attuariale cui sono attribuiti compiti di coordinamento, di gestione e di controllo in materia di riserve tecniche nonché di valutazione delle politiche di sottoscrizione e degli accordi di riassicurazione. Tale funzione, oltre a svolgere un presidio interno sulle poste tecniche, contribuirà ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi dell'impresa.
15. Ciò premesso, sulla base delle linee guida in materia di funzione attuariale, durante questo periodo preparatorio alla piena attuazione della Direttiva, si richiede alle imprese di individuare:
 - a) adeguati presidi organizzativi, proporzionati alla natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, capaci di verificare - sulla base dei principi *Solvency II* - l'adeguatezza delle riserve tecniche, l'attendibilità e la sufficienza dei dati utilizzati per il calcolo delle stesche nonché valutare l'adeguatezza della politica globale di sottoscrizione dei rischi e degli accordi di riassicurazione. Detti presidi devono contribuire ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi, con particolare riguardo agli aspetti tecnici e patrimoniali, garantendo le interrelazioni necessarie con la funzione di *risk management*.
Particolare attenzione deve essere posta alle verifiche sull'attendibilità e sulla sufficienza dei dati per il calcolo delle riserve tecniche, considerandone anche la coerenza con i dati utilizzati per il calcolo delle riserve nel regime *Solvency I*.
 - b) procedure interne idonee ad evitare conflitti di interesse qualora vengano affidati ad uno stesso presidio organizzativo compiti di natura operativa e di controllo;
 - c) procedure di *reporting* interno periodico verso l'organo amministrativo, finalizzate a dare contezza dell'attività svolta dal presidio organizzativo identificato, delle verifiche effettuate, dei relativi risultati emersi e delle eventuali proposte avanzate.

⁸ Sono indicate tra parentesi le linee guida (GL) EIOPA cui fanno riferimento le indicazioni della presente lettera. Nel caso del *reporting*, si riporta l'indicazione della Sezione delle GL EIOPA in cui sono contenute le relative GL.

16. Più in dettaglio, con riferimento ai principi ed ai criteri di valutazione *Solvency II*, il presidio organizzativo deve:
 - a) monitorare le procedure e le modalità di calcolo delle riserve tecniche e identificare, nello svolgimento di tale attività, ogni difformità rispetto alle indicazioni della Direttiva *Solvency II* in materia di riserve tecniche, con particolare riguardo ai principi di prudenza, affidabilità e obiettività, proponendo azioni correttive qualora si evidenzino criticità di carattere rilevante;
 - b) valutare l'attendibilità e la pertinenza dei dati interni ed esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, fornendo specifiche raccomandazioni su procedure interne volte a migliorare, nel complesso, il sistema di gestione dei dati;
 - c) fornire un proprio parere sulla politica di sottoscrizione generale adottata dall'impresa e sugli accordi di riassicurazione, tenendo in considerazione le interrelazioni tra tali aspetti e le riserve tecniche;
 - d) dare supporto alla funzione di *risk management* nell'individuazione e nell'analisi dei rischi, anche nel caso in cui l'impresa intenda adottare un modello interno per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tale contributo deve basarsi su specifiche analisi tecniche, effettuate da soggetti dotati di esperienza e di specifica professionalità in materia.
17. In via generale, coloro che contribuiscono a svolgere le attività di cui sopra devono possedere competenze adeguate per l'assolvimento dei compiti, in termini di possesso dei requisiti richiesti dall'art. 48.2 della Direttiva *Solvency II*, oltre che soddisfare i generali requisiti richiesti dall'art.42 della Direttiva stessa. A tali soggetti l'impresa deve consentire l'accesso a tutte le informazioni pertinenti agli aspetti correlati alle aree indicate.
18. In caso di esternalizzazione del presidio organizzativo, all'interno dell'impresa dovrà essere individuato un referente - anch'egli in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate per l'assolvimento dei compiti assegnati - che garantisca l'allineamento delle attività esternalizzate con le strategie e gli obiettivi aziendali, in coerenza con le norme sull'esternalizzazione ai sensi del Regolamento ISVAP n. 20/2008 (*in pubblica consultazione*).
19. Gli aspetti di cui sopra dovranno essere, per quanto possibile, considerati sia a livello individuale che di gruppo. A tal fine, l'impresa capogruppo si attiverà per considerare i necessari aggiornamenti dei sistemi e delle procedure poste in essere a livello di gruppo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 20/2008.

1.b) Requisiti di gestione del capitale: elementi per la pianificazione e programmazione da parte delle imprese (GL 31 e 32)

20. Il sistema di solvibilità *Solvency II* richiede alle imprese di adottare un approccio "*forward looking*" mediante il ricorso a valutazioni anche di tipo prospettico, in considerazione dei possibili sviluppi della propria attività.
21. Tenuto conto della specifica attenzione che le linee guida pongono sulla gestione del capitale, si richiede alle imprese di:
 - a) elaborare una politica di gestione del capitale che includa:
 - i. procedure atte a garantire che gli elementi dei fondi propri, sia al momento dell'emissione che successivamente, soddisfino i requisiti del regime di capitale applicabile e siano classificati correttamente;

- ii. procedure volte a garantire che i termini e le condizioni di ciascun elemento dei fondi propri siano chiare ed inequivocabili;
 - iii. procedure volte a regolare l'emissione degli elementi dei fondi propri secondo un piano di gestione del capitale a medio termine;
 - iv. procedure volte a i) garantire che qualsiasi politica o dichiarazione concernente i dividendi spettanti alle azioni ordinarie sia tenuta in considerazione sotto il profilo della posizione del capitale; ii) individuare e documentare le situazioni nelle quali si prevede il rinvio o l'annullamento di distribuzioni a carico di un elemento dei fondi propri;
- b) elaborare un piano di gestione del capitale a medio termine (non inferiore a tre anni) che tenga conto, anche in relazione all'entrata in vigore del nuovo regime di solvibilità il 1° gennaio 2016:
- i. di qualsiasi emissione di capitale programmata;
 - ii. della scadenza, incluse sia la scadenza contrattuale sia qualsiasi altra opportunità precedente di rimborso o riscatto, degli elementi dei fondi propri dell'impresa;
 - iii. degli effetti che qualsiasi emissione, riscatto o rimborso oppure altre modifiche della valutazione di un elemento dei fondi propri possono produrre nel regime di gestione del capitale applicabile;
 - iv. dell'applicazione della politica di distribuzione dei dividendi;
- c) valutare la coerenza del piano di gestione del capitale a medio termine con le risultanze della valutazione prospettica dei rischi d'impresa secondo l'approccio *Solvency II* (*forward looking assessment*, sulla base dei principi ORSA – Cfr. paragrafo successivo);
- d) prevedere le modalità con cui il piano di gestione di medio termine è monitorato dall'organo amministrativo e di controllo dell'impresa.
22. Gli aspetti di cui sopra devono essere, per quanto possibile, considerati sia a livello individuale che di gruppo.

2. VALUTAZIONE PROSPETTICA DEI RISCHI: principi e attività in materia di *Forward Looking Assessment of Own Risks* (c.d. FLAOR) basata sui principi ORSA

23. La Direttiva *Solvency II* (art. 45 e 246) prevede che, nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi, ogni impresa di assicurazione/gruppo proceda alla valutazione interna del rischio e della solvibilità (cd ORSA – *Own Risk and Solvency Assessment*), che tale valutazione sia presa sistematicamente in considerazione nelle decisioni strategiche dell'impresa e che l'Autorità di vigilanza sia informata in merito ai risultati di ciascuna valutazione.
24. Le linee guida fanno riferimento agli articoli 41, 44, 45 e 246 della Direttiva *Solvency II* e forniscono indicazioni allo scopo di consentire alle imprese di assicurazioni di rappresentare al meglio il proprio profilo di rischio e il connesso fabbisogno di solvibilità, raccomandando fin da ora l'applicazione degli *standard* che *Solvency II* richiederà per l'ORSA, che includono una valutazione anche prospettica del profilo di rischio dell'impresa. In proposito, si fa presente che l'introduzione di una valutazione prospettica dei rischi è coerente con le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 20/2008 (*in pubblica consultazione*).

25. In coerenza con quanto previsto dalla Direttiva *Solvency II*, le linee guida prevedono anche l'invio all'Autorità di vigilanza nazionale di una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio effettuata dall'impresa.
26. Premesso quanto sopra, si indicano di seguito gli aspetti che si richiede alle imprese di considerare nel FLAOR in questa fase preparatoria.
27. La valutazione interna del profilo di rischio secondo i principi *Solvency II* e l'invio della relativa relazione all'IVASS devono essere effettuati, sempre nel rispetto del citato principio di proporzionalità, da tutte le imprese e da tutti i gruppi in modo che l'Istituto possa verificare lo stato di preparazione dell'intero mercato assicurativo al nuovo regime di solvibilità.
28. Gli adempimenti seguono un approccio graduale, in linea con il fatto che alcune linee guida saranno operative a partire dal 2015. Più in dettaglio:
 - a) a partire dal 2014 tutte le imprese effettuano almeno una volta all'anno, con riferimento ai dati di fine esercizio, una valutazione prospettica del profilo di rischio secondo i principi ORSA, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa (GL 3,4,7,12,13,18). In particolare le imprese dovranno valutare i seguenti elementi:
 - i. il profilo di rischio in chiave prospettica e le possibili variazioni;
 - ii. il fabbisogno complessivo di solvibilità, sia in termini quantitativi che qualitativi, anche in un'ottica di medio-lungo termine;
 - iii. il collegamento tra il profilo di rischio ed il fabbisogno complessivo di solvibilità;
 - iv. i fattori di rischio significativi da assoggettare ad analisi complementari tra cui *stress test*, *reverse stress test* ed analisi di scenario;
 - b) la valutazione del profilo di rischio di cui al punto a) deve essere ripetuta al ricorrere di modifiche significative del profilo di rischio, in coerenza con le circostanze definite nella politica di valutazione dei rischi approvata dall'organo amministrativo ai sensi del Regolamento ISVAP n. 20/2008 (*in pubblica consultazione*) (GL 7, 18);
 - c) la valutazione del profilo di rischio di cui al punto a) può essere utilizzata dall'impresa per assolvere all'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi e agli obblighi ad essa collegati recati dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 (*in pubblica consultazione*), inclusi gli obblighi relativi al sistema di gestione dei dati;
 - d) a partire dal 2015, nell'ambito della valutazione del profilo di rischio di cui al punto a), le imprese (GL 14-16) verificano il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dalla Direttiva *Solvency II* in materia di:
 - i. riserve tecniche;
 - ii. requisito di capitale;
 - iii. composizione dei fondi propri;
 - iv. significative deviazioni del profilo di rischio dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato ai sensi della Direttiva *Solvency II*;
 - e) qualora per la valutazione del profilo di rischio di cui al punto a) l'impresa utilizzi criteri ed assunzioni diversi da quelli stabiliti dalla Direttiva *Solvency II* per il calcolo dei requisiti finanziari, essa deve illustrare nella relazione all'IVASS di cui al punto 29 come l'utilizzo di tali criteri ed assunzioni differenti possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza al rischio approvati e della strategia dell'impresa nel rispetto della sana e prudente gestione

dell'attività; essa, inoltre, deve valutare l'impatto della loro applicazione sul fabbisogno complessivo di solvibilità (GL 11).

Le imprese che sono coinvolte nell'attività di *pre-application* possono svolgere la valutazione sulla base del proprio modello interno. La valutazione tiene tuttavia conto anche dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta (GL 3);

- f) nelle more dell'emanazione delle specifiche tecniche⁹ per il calcolo dei requisiti finanziari da parte di EIOPA, le imprese devono svolgere la valutazione del profilo di rischio di cui al punto a) sulla base di proprie metodologie che sono illustrate, insieme ai risultati ottenuti, nella relazione all'IVASS di cui al punto 29;
- g) ai fini di cui ai punti precedenti le imprese devono definire un processo (GL 1,5-10) che preveda almeno:
- i. la definizione di compiti, ruoli e responsabilità degli organi sociali e delle strutture aziendali coinvolte. In particolare deve essere prestata particolare attenzione al ruolo dell'organo amministrativo che deve non solo essere a conoscenza di tutti i rischi cui l'impresa è esposta, ma anche operare in maniera proattiva nella valutazione prospettica dei rischi, in coerenza con quanto richiesto nel Regolamento ISVAP n. 20/2008 (*in pubblica consultazione*);
 - ii. la descrizione delle metodologie quantitative e qualitative utilizzate nella valutazione nonché delle ipotesi e della frequenza con cui le analisi sono svolte;
 - iii. la considerazione del collegamento tra profilo di rischio, i limiti di tolleranza al rischio e il fabbisogno complessivo di solvibilità;
 - iv. l'indicazione dei flussi informativi interni (da e verso l'organo amministrativo e/o l'Alta Direzione, finalizzati a supportare le scelte strategiche dell'impresa/gruppo sulla base delle risultanze delle analisi qualitative e quantitative svolte) ed esterni (relazione all'IVASS) previsti;
 - v. la tracciabilità delle valutazioni svolte;
 - vi. la qualità dei dati utilizzati nelle analisi;
 - vii. la documentazione rilevante;
- h) le imprese devono valutare le proprie strategie alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione prospettica dei rischi di cui al punto a) (GL 17);
- i) le imprese capogruppo devono svolgere la valutazione prospettica dei rischi a livello di gruppo secondo i principi ORSA, includendo i rischi rivenienti da tutte le imprese ricomprese nell'area della vigilanza supplementare. La valutazione di cui al presente punto può essere utilizzata dall'impresa capogruppo per assolvere all'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi a livello di gruppo recata dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 (*in pubblica consultazione*), inclusi quelli relativi al sistema di gestione dei dati (GL 19);
- j) le imprese capogruppo devono porre in essere tutti gli adempimenti di cui ai punti precedenti per le valutazioni a livello di gruppo. Tali valutazioni devono includere in particolare (GL 21, 22 e 25):
- i. il profilo di rischio del gruppo, tenendo conto delle interdipendenze tra i rischi e dell'impatto di specifici rischi su quello complessivo;
 - ii. il fabbisogno complessivo di solvibilità del gruppo;

⁹ Cfr nota 7

- iii. l'individuazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo e l'eventuale necessità di ulteriori fondi propri;
 - iv. la disponibilità, la fungibilità e la trasferibilità dei fondi propri;
 - v. i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto;
- k) le imprese capogruppo devono valutare le strategie del gruppo alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione prospettica dei rischi (GL22).
- l) con riferimento ai dati 2014, nelle more dell'emanazione delle specifiche tecniche¹⁰, le imprese svolgono le analisi/valutazioni richieste sia a livello individuale che a livello di gruppo al meglio delle proprie possibilità (*on a best effort basis*), fornendo le informazioni con il miglior livello di granularità possibile, e pongono in essere le misure necessarie per svolgere tali analisi/valutazioni in modo quanto più conforme ai requisiti della normativa *Solvency II* a partire dal 2015;
29. Si richiede alle imprese di trasmettere all'IVASS una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio a livello individuale e di gruppo che includa almeno le informazioni di cui all'allegato 1, entro due settimane dall'approvazione delle valutazioni da parte dell'organo amministrativo e comunque – per la valutazione attuata con riferimento alla chiusura dell'esercizio - non oltre il 1 marzo dell'anno successivo (GL 2).
30. Le imprese capogruppo devono comunicare all'IVASS entro il 31 maggio 2014 se intendono trasmettere una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo che deve comunque includere anche le informazioni richieste per le imprese controllate (GL 20,23,24). L'IVASS valuterà se consentire o meno la presentazione di un unico documento tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo.

3. TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLE AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI (cd REPORTING)

31. I requisiti di *reporting* introdotti dalle linee guida EIOPA costituiscono una porzione della informativa quantitativa e descrittiva prevista nel regime *Solvency II*. In linea generale, l'informativa di vigilanza, essendo legata a principi, requisiti e regole di valutazione *Solvency II*, si affiancherà - e non si sostituirà - alla corrente informativa, implicando un invio di informazioni parallelo a quello attualmente vigente.
32. Si richiede quindi alle imprese di fornire informazioni di natura quantitativa e descrittiva secondo quanto indicato nelle linee guida EIOPA e di seguito sintetizzato.
33. L'informativa quantitativa (GL Sezione III) include:
- a) informazioni, a livello individuale e di gruppo, inerenti alle poste patrimoniali, con particolare dettaglio degli investimenti (inclusi i derivati), delle riserve tecniche (non applicabile ai gruppi) e dei fondi propri;
 - b) informazioni, a livello individuale e di gruppo, relative ai valori del requisito patrimoniale di solvibilità complessivo nonché dei requisiti patrimoniali di solvibilità per ciascuna categoria di rischio nonché le informazioni, a livello individuale, relative ai valori del requisito patrimoniale minimo;

¹⁰ Cfr nota 7

- c) informazioni, a livello individuale e di gruppo, sui requisiti patrimoniali di solvibilità per il fondo separato (c.d. *Ring Fenced Fund*) più rilevante in termini di requisito di solvibilità;
 - d) informazioni aggiuntive a livello di gruppo sulle imprese che rientrano nel perimetro della vigilanza supplementare e sui relativi requisiti a livello individuale, con particolare riferimento alle imprese di assicurazioni e riassicurazioni e alle altre imprese finanziarie.
34. Le suddette informazioni quantitative devono essere inviate all'IVASS in modalità elettronica secondo le istruzioni allegate alle linee guida EIOPA in materia di *reporting* (sezione IX) e secondo la tempistica prevista (trimestrale e/o annuale) (sezione VIII).
35. Relativamente all'informativa descrittiva¹¹ (Sezioni V e VI), le imprese devono:
- a) indicare con riguardo ai fondi propri:
 - i. informazioni, a livello individuale e di gruppo, sulla struttura, quantità e qualità dei fondi propri di base e dei fondi propri accessori e descrizione di eventuali differenze sostanziali tra il patrimonio risultante dal bilancio dell'impresa e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata a fini di solvibilità;
 - ii. le informazioni, a livello di gruppo, sulle modalità di calcolo dei fondi propri al netto delle operazioni infragruppo, ivi comprese le operazioni infragruppo con imprese di altri settori finanziari e sulla natura delle restrizioni alla trasferibilità e la fungibilità dei fondi propri in imprese partecipate e controllate, se presenti;
 - b) indicare a livello individuale e di gruppo, separatamente per ogni classe di attività rilevante, il rispettivo valore nonché illustrare le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati per la valutazione a fini di solvibilità (*Solvency II*), dando altresì evidenza delle differenze rispetto alle criteri, ai metodi e alle ipotesi utilizzati nelle valutazioni di bilancio;
 - c) indicare, a livello individuale e di gruppo, le seguenti informazioni sulla valutazione delle riserve tecniche:
 - i. separatamente, per ogni area di attività¹² rilevante, il valore delle riserve tecniche - distinto tra *best estimate* e *risk margin* - e la descrizione delle basi, dei metodi e delle principali ipotesi utilizzate per la valutazione a fini di solvibilità (*Solvency II*), dando altresì evidenza delle differenze rispetto alle basi, metodi e ipotesi utilizzati nelle valutazioni di bilancio;
 - ii. descrivere il livello di incertezza associato all'ammontare complessivo delle riserve tecniche;
 - iii. fornire indicazioni in merito ai crediti vantati nei confronti di riassicuratori e di società veicolo;
 - iv. indicare le metodologie attuariali e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, includendo elementi di dettaglio su ogni semplificazione utilizzata, specificando altresì le ragioni in base alle quali il metodo adottato è stato ritenuto proporzionato rispetto alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi;
 - d) indicare a livello individuale e di gruppo, separatamente per ogni classe di passività rilevante (diverse dalle riserve tecniche), il rispettivo valore e illustrare le basi, i

¹¹ Le informazioni descrittive sul sistema di *governance* previste nella sezione IV sono incluse nella relazione di cui agli articoli 28 e 28bis del Regolamento n.20/2008 (*in pubblica consultazione*).

¹² Come definite nell'Allegato III alle linee guida in materia di *reporting*.

metodi e le principali ipotesi utilizzati per la valutazione a fini di solvibilità (*Solvency II*), dando altresì evidenza delle differenze rispetto alle basi, i metodi e le ipotesi utilizzati nelle valutazioni di bilancio;

- e) fornire informazioni, a livello individuale e di gruppo, sulle ipotesi sottostanti alle valutazioni per fini di solvibilità (*Solvency II*) sia delle attività che delle passività in merito alle future misure di gestione (cd. *management actions*) e alla condotta degli assicurati (cd. *policyholders' behaviour*);
 - f) fornire informazioni ulteriori, a livello individuale e di gruppo, nel caso in cui le imprese utilizzino tecniche di valutazione cd. *mark to model* per gli elementi dell'attivo e/o del passivo;
 - g) fornire, a livello individuale e di gruppo, ogni altra informazione ritenuta rilevante per le valutazioni di solvibilità;
 - h) illustrare, a livello di gruppo, in termini quantitativi e qualitativi ogni eventuale differenza sostanziale tra le basi, i metodi e le ipotesi principali utilizzati per la valutazione a fini di solvibilità delle attività, delle riserve tecniche e delle altre passività del gruppo e quelle utilizzate da una qualunque delle società controllate per le relative valutazioni a fini di solvibilità a livello individuale.
36. Il calcolo della solvibilità a livello di gruppo deve essere effettuato conformemente al metodo basato sul bilancio consolidato (metodo 1). Qualora intenda utilizzare un metodo alternativo al metodo 1, l'impresa capogruppo deve chiedere un parere preventivo all'IVASS entro il 31 maggio 2014. Inoltre, laddove intenda usare il metodo della deduzione e aggregazione per le imprese di paesi terzi in combinazione con il – o in alternativa al - metodo 1, la capogruppo deve tener conto del suddetto parere e dovrà fornire all'IVASS adeguata motivazione di un eventuale scostamento da questo (GL 17).
37. Resta inteso che le informazioni di cui sopra dovranno essere rese solo dopo il rilascio delle specifiche tecniche¹³ da parte di EIOPA.
38. I termini previsti per l'invio delle informazioni quantitative e qualitative sono indicati nelle linee guida EIOPA (GL 35). In particolare, il primo *reporting* annuale a livello individuale (riferito ai dati 2014) deve essere trasmesso all'IVASS entro 22 settimane dalla chiusura dell'esercizio 2014, mentre il primo *reporting* trimestrale a livello individuale deve essere trasmesso all'IVASS entro 8 settimane dalla chiusura del terzo trimestre 2015. Per il *reporting* di gruppo le scadenze suindicate sono posticipate di 6 settimane.

4. PROCEDURA PRELIMINARE PER I MODELLI INTERNI (cd. *PRE-APPLICATION*)

39. Le linee guida EIOPA hanno dato indicazioni anche in materia di *pre-application* per i modelli interni. Esse riguardano gli aspetti da considerare nella valutazione del grado di preparazione delle imprese che intendano presentare all'IVASS un'istanza per l'utilizzo di un modello interno per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità. Si tratta in questo caso di indicazioni prevalentemente dirette all'attività specifica delle Autorità di vigilanza per la gestione dei processi di *pre-application*.
40. Tuttavia, poiché alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida EIOPA hanno un impatto sull'attività delle imprese di assicurazione interessate alla fase di *pre-application*, si presentano qui di seguito le indicazioni rilevanti. Esse integrano le disposizioni già fornite sul tema dall'Istituto tramite le lettere al mercato del 26 gennaio e 19 maggio 2010, che rimangono vigenti.

¹³ Cfr nota 7

4. a) Trasmissione delle informazioni (GL 3)

41. Nell'ambito del processo di *pre-application*, l'impresa deve comunicare all'Istituto il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato mediante la formula standard. Le informazioni da presentare devono riguardare il requisito patrimoniale di solvibilità complessivo e, relativamente ai rischi coperti dal modello interno, le seguenti categorie:
- a) rischio di mercato;
 - b) rischio di inadempimento della controparte;
 - c) rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
 - d) rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
 - e) rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
 - f) rischio catastrofale per l'assicurazione non vita;
 - g) rischio operativo.
42. Il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere deve essere concordato con l'Istituto caso per caso. L'Istituto concorderà con l'impresa le date di riferimento e la frequenza per l'invio delle suddette informazioni.

4.b) Politica per le modifiche del modello – definizione di modifica rilevante (GL 6)

43. Nell'ambito del processo di *pre-application*, l'impresa deve notificare all'Istituto qualsiasi modifica o progetto di modifica del modello interno che essa stessa giudichi rilevante.
44. A questo riguardo, l'impresa deve elaborare e utilizzare una serie di indicatori chiave, qualitativi e quantitativi, per definire le modifiche rilevanti e disporre di un approccio obiettivo per identificarle. Sebbene l'impatto quantitativo di una modifica del modello interno sul requisito patrimoniale di solvibilità o su singole componenti dello stesso possa essere uno degli indicatori previsti per individuare le modifiche rilevanti, l'impresa deve anche garantire l'impiego di altri indicatori quantitativi e qualitativi.
45. Tutti gli indicatori elaborati devono tener conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa e del proprio modello interno.

4.c) Calibrazione del modello – standard e approssimazioni (GL 30, 32)

46. In base all'art. 122.3, della Direttiva *Solvency II*, l'impresa può utilizzare per i modelli interni un periodo di osservazione o una misura di rischio diversi da quelli stabiliti nell'art. 101 della stessa Direttiva. Le linee guida EIOPA prevedono, tra l'altro, che l'impresa che utilizzi una calibrazione diversa debba comprendere accuratamente le approssimazioni eventualmente adottate. A questo riguardo, l'Istituto, in linea con quanto previsto dalle linee guida, non potrà accettare una sostanziale incertezza (variabilità nei risultati) derivante dall'utilizzo di tali approssimazioni, qualora il livello di tale incertezza possa condurre ad una sottostima nel tempo del requisito patrimoniale di solvibilità rispetto al risultato che deriva dall'utilizzo degli standard di calibrazione previsti dalla Direttiva *Solvency II*.
47. Peraltro, laddove l'impresa utilizzi nel proprio modello interno una variabile diversa dalla variazione dei fondi propri per la determinazione dell'SCR, il bilancio di solvibilità deve essere in ogni caso indipendente da tale variabile.

4.d) Utilizzo di modelli esterni (GL 64, 65)

48. Con riferimento al potenziale utilizzo di fornitori di modelli esterni, si evidenzia che la trasmissione di informazioni all'Istituto effettuata direttamente dai fornitori non esonera l'impresa dalla responsabilità di dimostrare che il modello esterno fornito rispetti tutti i requisiti di cui agli artt. 120 -125 della Direttiva *Solvency II*. Qualsiasi richiesta di utilizzo di un modello interno sarà respinta se l'impresa non è in grado di fornire all'Istituto le informazioni specifiche necessarie per valutare tale domanda.
49. Al riguardo si richiama l'attenzione su quanto già espresso da EIOPA nell'*Opinion on External Models and Data* del 2 maggio 2012.

Distinti saluti

Per delegazione
del Direttorio Integrato

Relazioni sul *Forward Looking Assessment of Own risks* ("FLAOR") che le imprese dovranno inviare all'IVASS

A. Contenuto minimale della Relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio dell'impresa

Le imprese devono trasmettere all'IVASS una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio che includa almeno:

1. illustrazione dei processi e delle procedure definiti per la valutazione prospettica dei rischi;
2. descrizione delle metodologie utilizzate per la valutazione prospettica dei rischi;
3. illustrazione delle valutazioni prospettiche dei rischi svolte nell'anno con indicazione di:
 - a) metodologie utilizzate;
 - b) ipotesi, tra le quali la descrizione dei rischi (attuali e prospettici) presi in considerazione e l'orizzonte temporale considerato;
 - c) tipologia e qualità dei dati utilizzati;
 - d) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio dell'impresa, con indicazione dei rischi maggiormente significativi;
 - e) impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno di capitale, con illustrazione dettagliata delle modalità con le quali l'impatto sul fabbisogno di capitale è stato misurato tenendo conto di una visione di medio-lungo termine;
4. illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa sulla base degli esiti delle valutazioni svolte con indicazione delle azioni intraprese o pianificate;
5. illustrazione delle connessioni tra esiti delle valutazioni svolte, fabbisogno complessivo di solvibilità e soglie di tolleranza al rischio;
6. illustrazione delle connessioni tra esiti delle valutazioni svolte e strategie dell'impresa, incluse le strategie di gestione del capitale, il *business planning*, il piano di sviluppo prodotti;
7. qualora l'impresa utilizzi criteri ed assunzioni diversi da quelli stabiliti dalla Direttiva *Solvency II*, essa deve illustrare le valutazioni che dimostrano come i differenti criteri ed assunzioni utilizzati conducano a misurazioni più corrette del proprio profilo di rischio, dei livelli di tolleranza del rischio approvati e delle strategie dell'impresa nel rispetto della sana e prudente gestione dell'attività. L'impresa deve illustrare, altresì, la stima quantitativa dell'impatto dell'applicazione dei diversi criteri ed assunzioni sul fabbisogno di solvibilità globale;
8. qualora l'impresa sia in fase di *pre-application* ed utilizzi il modello interno per la misurazione del profilo di rischio deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta;

9. illustrazione delle valutazioni svolte dall'impresa per verificare, a partire dal 2015, il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dalla Direttiva *Solvency II* in materia di riserve tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri;
10. illustrazione delle valutazioni svolte dall'impresa per verificare, a partire dal 2015, che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano il proprio profilo di rischio in modo adeguato, evidenziandone eventuali significativi scostamenti;
11. illustrazione delle analisi quantitative (tecniche di *stress testing*, analisi di scenario) svolte sui fattori di rischio significativi con indicazione delle ipotesi e delle risultanze.

B. Contenuto minimale della Relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio del gruppo

Le imprese capogruppo devono trasmettere una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo che includa anche i rischi rivenienti da tutte le imprese ricomprese nell'area della vigilanza supplementare. La relazione contiene almeno:

1. illustrazione dei processi e delle procedure definiti per la valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo, con indicazione dettagliata delle procedure poste in essere per la valutazione dei rischi rivenienti dalle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo e alle imprese situate in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
2. illustrazione (anche grafica) della struttura del gruppo oggetto della valutazione prospettica dei rischi;
3. descrizione delle metodologie utilizzate per la valutazione prospettica dei rischi;
4. illustrazione delle valutazioni prospettiche dei rischi svolte nell'anno con indicazione di:
 - a) metodologie utilizzate;
 - b) ipotesi, tra le quali la descrizione dei rischi (attuali e prospettici) presi in considerazione e l'orizzonte temporale considerato;
 - c) tipologia e qualità dei dati utilizzati, con descrizione dei dati relativi alle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo;
 - d) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio del gruppo con indicazione dei rischi maggiormente significativi rivenienti dalle imprese del gruppo, degli effetti delle interdipendenze tra i rischi sul rischio complessivo del gruppo nonché degli specifici rischi a cui il gruppo potrebbe essere esposto;
 - e) impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno complessivo di solvibilità;
5. illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa capogruppo sulla base degli esiti delle valutazioni svolte con indicazione delle azioni intraprese o pianificate;
6. illustrazione delle connessioni tra esiti delle valutazioni svolte e strategie del gruppo con indicazione dell'allineamento tra strategie individuali e strategie di gruppo;
7. qualora sia in corso la *pre-application* per il modello interno di gruppo, la capogruppo deve illustrare le ragioni che rendono a suo avviso il modello interno più adatto alla misurazione del profilo di rischio del gruppo, nonché le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che il modello interno non venga approvato. L'impresa capogruppo deve indicare, altresì, le imprese escluse dallo scope del modello interno spiegandone le motivazioni;

8. illustrazione delle valutazioni svolte dall'impresa capogruppo per verificare, a partire dal 2015, il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dalla Direttiva *Solvency II* in materia di:
- a) valutazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo qualora sia necessario il ricorso a fondi aggiuntivi;
 - b) valutazione della disponibilità, fungibilità e trasferibilità dei fondi propri nell'ambito del gruppo;
 - c) indicazione dei trasferimenti di fondi propri pianificati nell'ambito del gruppo.